



3C SRL

VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 13 – CIVITAVECCHIA (RM)
TEL. 0766 546884 FAX 0766 546886
WWW.3CSIGUREZZA.COM - INFO@3CSIGUREZZA.COM

**SIGUREZZA
QUALITÀ
AMBIENTE
ENERGIA**

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL POSTO DI LAVORO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N° 81, ARTT. 17 E 28

AZIENDA

MEDICAL SPURI S.R.L.

VIA ETRURIA, 8 – VIA PAOLO ANTONINI, 5
00053 CIVITAVECCHIA (RM)
C.F. P.IVA 07446261005

SEDE LEGALE

VIA ETRURIA, 8 – VIA PAOLO ANTONINI, 5
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

SEDE OPERATIVA

VIA ETRURIA, 8 – VIA PAOLO ANTONINI, 5
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

ATTIVITÀ

AMBULATORIO DI NEURORIABILITAZIONE IN ETÀ EVOLUTIVA.

FIRME

DATORE DI LAVORO

RSPP

SIG.RA ROSSANA CECCACCI

ARCH. ALBERTI PAOLO

IL MEDICO COMPETENTE

IL RLST

DOTT.SSA CEMENTI GIUSEPPA

<i>CODICE DOCUMENTO</i>	X161.939
<i>PROTOCOLLO</i>	234
<i>CODICE CLIENTE</i>	575
<i>CODICE ELABORATORE</i>	CP

CIVITAVECCHIA, REV.4 DEL 20.09.2021

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Indice degli argomenti	2
Composizione del piano di valutazione dei rischi	3
Riferimenti legislativi	4
1.	12
ANALISI CONOSCITIVA DELL'AZIENDA	12
1.1 Descrizione generale dell'Azienda	12
1.2 Ambienti di lavoro	13
1.3 Personale addetto	13
1.4 Orario di lavoro attuato	13
1.5 Attrezzature, macchine ed utensili	14
1.6 Sostanze utilizzate	14
1.7 Analisi del processo lavorativo	14
2.	15
VERIFICHE	15
2.1 Impianto elettrico (verifica di funzionalità)	15
2.2 Antincendio	16
2.3 Pronto soccorso	16
2.4 Luoghi di lavoro ed aspetti igienico - sanitari	24
2.5 Attrezzature di lavoro	25
2.6 Videoterminali	26
2.7 Rischio di esposizione al rumore	27
2.8 Rischio di esposizione a vibrazioni	28
2.9 Rischio di esposizione ad agenti chimici	28
2.10 Rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni	28
2.11 Rischio connessi con l'esposizione all'amianto	28
2.12 Rischio di esposizione ad agenti biologici	28
2.13 Rischio atmosfere esplosive	32
2.14 Rischio di esposizione a radiazioni	32
2.15 Ambiente	32
2.16 Movimentazione manuale dei carichi	32
2.17 Altri fattori di rischio fisico	32
2.18 Dispositivi di protezione individuale	33
2.19 Sorveglianza sanitaria	33
2.20 Norme particolari per la tutela della salute delle lavoratrici madri	34
2.21 Stress lavoro correlato	34
2.22 Segnaletica di sicurezza	36
3.	37
Analisi statistica del fenomeno infortunistico	37
3.1 Dati generali	37
3.2 Statistica	37
3.3 Conclusioni	39
4.	40
VALUTAZIONE DEI RISCHI	40
4.1 Criteri di valutazione dei rischi	40
Tabella 1 - Elenco dei fattori di rischio	42
Tabella 2 - Probabilità di accadimento	43
Tabella 3 - Gravità del danno	44
Tabella 4 - Classe delle priorità	45
4.2 Individuazione dei rischi aziendali per gruppi omogenei	47
4.3 Provvedimenti di prevenzione e protezione	48
4.4 Piano di programmazione e realizzazione degli interventi e Piano di miglioramento	57
Conclusioni	61

COMPOSIZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La struttura del presente Piano è stata articolata in n° 4 sezioni secondo una sequenza logica che risponde contestualmente agli obiettivi del legislatore europeo ed alle "linee guida" suggerite dall'ISPESL in materia. Nel rispetto di queste esigenze procedurali, non si è comunque mai perso di vista il vero fine di questo documento consistente nel dotare l'Azienda di uno strumento organizzativo - gestionale utile a garantire, nel presente e soprattutto nel futuro, condizioni di lavoro ottimali per lo svolgimento delle proprie attività in sicurezza.

- Sezione 1 -

In questa sezione sono state esaminate ed evidenziate tutte le componenti del processo lavorativo aziendale al fine di poter elaborare una analisi oggettiva dei rischi.

- Sezione 2 -

In questo capitolo si è proceduto ad una verifica circa lo stato attuale dell'azienda relativamente al problema "sicurezza sul lavoro", realizzando una fotografia delle condizioni di rischio presenti e definendo gli strumenti preventivi e protettivi già in uso.

- Sezione 3 -

In questa sezione è stata considerata la casistica degli infortuni al fine di ottenere un riscontro pratico delle problematiche maggiormente rilevanti ai fini prevenzionistici.

- Sezione 4 -

In questa sezione, oltre a definire i criteri adottati nella valutazione dei rischi, si sono individuati i rischi primari e quelli residui, per ogni categoria di lavoratori e/o per ogni postazione di lavoro/lavorazione e si è proceduto alla elaborazione di un elenco di provvedimenti preventivi e protettivi da adottare al fine di limitare, eliminare o ridurre tali rischi.

Inoltre è stato stilato un prospetto riassuntivo di tali adeguamenti definendo altresì le tempistiche di attuazione degli stessi.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

In fase di stesura del documento si è fatto riferimento alle normative di legge vigenti, nonché alle norme e raccomandazioni di buona tecnica; in particolare:

A) normative di legge

- art. 2087 Cod. Civile - "Tutela delle condizioni di lavoro".
- DPR 13/02/64 n. 185 - "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare".
- DPR 08/06/92 n. 524 - "Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro"
- D.M. 28/01/92 n. 46 - "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle Direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee".
- D.Lgs. 04/12/92 n. 475 - "Attuazione della direttiva 86/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale".
- D.M. 16/02/93 n. 50 - "Modificazioni ed integrazioni ai Decreti Ministeriali 03/12/85 e 20/12/89 sulla classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio della Commissione delle Comunità Europee".
- D.Lgs. 17/03/95 n. 230 - "Attuazione delle direttive EURATOM 80/863, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".
- D.Lgs. 19/03/96 n. 242 - "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19/09/94 n. 626/94 recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- DPR 24/07/96 n. 459 - "Direttiva macchine".
- D.M. 10/03/1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"
- D.Lgs. 04/08/99 n. 359 - "Requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori"
- D.M. 02/10/00 - "Linee guida d'uso dei video terminali".
- D.Lgs. 25/02/00 n. 66 - "Difesa dagli agenti cancerogeni"
- D.Lgs. 02/02/02 n. 25 - "Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro"
- D.Lgs 23/06/03 n. 195 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori"
- DM 15/07/03 n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. GU n. 27 del 3-2-2004"
- D.Lgs. 10/04/06 n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)"
- D.M. 22/01/08 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n° 248 del 02 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici"
- D.Lgs. 9/04/08 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- D.Lgs. 3/08/09 n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

B) norme e raccomandazioni di buona tecnica (a titolo esemplificativo e non esaustivo)

- Norme in materia di impianti elettrici: CEI 64-1, CEI 64-2, CEI 64-3 e CEI 64-8.
- Norme UNI-CIG in materia di impianti di distribuzione di gas combustibile.
- Norme di protezione e dispositivi di sicurezza del macchinario: UNI EN 418 - dispositivo di arresto di emergenza; UNI EN 457 - segnali acustici di pericolo.

- Circolare del Ministero degli Interni 29/08/95 n. 1564 recante indicazioni in merito agli adempimenti di prevenzione e protezione antincendio.

N.B.:

anche al fine di disporre immediatamente degli obblighi più significativi del D.Lgs. 81/2008, si è inserito nei riferimenti legislativi un estratto di tale normativa. In particolare:

Definizioni (art. 2)

- a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. [...];
- b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate

dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Campo di applicazione (art. 3)

1. Il Decreto Legislativo prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.[...]

4. Il Decreto Legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati...[...]

Computo dei lavoratori (art. 4)

1. Ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;

b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento [...]

c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato [...] in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio [...]

f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;

g) i volontari, [...] i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili [...]

i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);

l) i collaboratori coordinati e continuativi [...].

2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro

comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.

4. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unità-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art.9)

1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività:

- a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;
- b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, [...]per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali ;
- c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;
- d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro [...]
- e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;
- f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;

[...]

l) predisposizione delle linee guida [...];

[...]

5. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPESL è ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 14)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare [...] gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale [...], nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro [...].

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali [...]

3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.

4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale [...]
- c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a € 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

5. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:

- a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle discipline in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a € 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

6. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

[...]

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Misure generali di tutela (art. 15)

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) il regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili (art. 17)

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18)

- a) nominare il medico competente;

- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici

uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Obblighi dei lavoratori (art. 20)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Obblighi del Medico Competente (art. 25)

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28)

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

1. ANALISI CONOSCITIVA DELL'AZIENDA

1.1 Descrizione generale dell'Azienda

Dati Azienda

Ragione sociale	MEDICAL SPURI S.r.l.
sede legale	Via Etruria, 8 – Via Paolo Antonini, 5 – 00053 Civitavecchia (RM)
unità produttiva	Via Etruria, 8 – Via Paolo Antonini, 5 – 00053 Civitavecchia (RM)
P. IVA	07446261005
C.F.	07446261005

Descrizione sintetica delle attività

Neuroriabilitazione in età evolutiva.

Datore di Lavoro

Nome Sig.ra CECCACCI ROSSANA
In qualità di Amministratore

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Nome Arch. ALBERTI PAOLO
data della nomina Vedi documentazione disponibile in azienda

Medico Competente

Nome Dott.ssa CEMENTI GIUSEPPA
data della nomina Vedi documentazione disponibile in azienda

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nome Non eletto per espressa volontà dei lavoratori (in attesa di assegnazione di RLST)
data della nomina Vedi documentazione disponibile in azienda

Addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze

Nome BONAVENTURA ARIANNA, CIANCHI PAOLA
data della nomina Vedi documentazione disponibile in azienda

Addetti al Primo Soccorso

Nome BONAVENTURA ARIANNA, CIANCHI PAOLA ed il personale Medico presente in sede
data della nomina Vedi documentazione disponibile in azienda

1.2 Ambienti di lavoro

L'attività lavorativa aziendale viene svolta nei locali siti al piano terra dell'immobile sito in Via Etruria, 8 a Civitavecchia (RM), con antistante piazzale adibito a parcheggio e parcheggio disabili.

I locali, di complessivi mq 330 circa, sono così suddivisi:

- Reception;
- Ufficio amministrazione;
- Archivio;
- N. 3 Studi medico;
- N. 6 ambulatori di riabilitazione;
- WC dipendenti;
- WC pazienti/disabili;
- Palestra riabilitazione;
- Spogliatoio dipendenti;
- Spogliatoio utenti femmine;
- Spogliatoio utenti maschi.

(Vedi planimetria disponibile in azienda)

La struttura garantisce l'accesso e la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti gli utenti anche con disabilità ed all'accesso dei soccorsi in caso di emergenza.

Trattandosi di ambienti siti all'interno di un edificio adibito a civile abitazione, le altezze sono rispondenti a quelle previste dal regolamento comunale per il rilascio dell'abitabilità già concessa.

1.3 Personale addetto

Datore di lavoro

Sig.ra CECCACCI ROSSANA

in qualità di: Amministratore

Elenco degli addetti:

Vedi elenco inserito in allegato.

1.4 ORARIO DI LAVORO ATTUATO

L'orario di apertura dello studio è il seguente:

lunedì – venerdì ore 8.15 – 13.15 e 14.00 – 19.30

1.5 ATTREZZATURE, MACCHINE ED UTENSILI

L'impresa dispone di n. 10 PC e n. 4 stampanti, per le attività di reception, organizzative e amministrative.

1.6 SOSTANZE UTILIZZATE

L'attività non prevede l'utilizzo di sostanze.

1.7 ANALISI DEL PROCESSO LAVORATIVO

L'attività aziendale consiste precipuamente nella neuroriabilitazione in età evolutiva. Fino all'aggiornamento del presente DVR, presso il centro medico si esercitava anche attività di laboratorio di analisi ematochimiche e microbiologiche che sono state dislocate in altra struttura, pertanto queste attività non sono state valutate nel presente documento.

Nello specifico, le attività svolte sono:

- Accettazione dei pazienti a mezzo di appuntamento diretto o telefonico;
- Visite specialistiche presso lo studio;
- Prestazioni riabilitative per soggetti affetti da disabilità dello sviluppo in età evolutiva;
- Attività di ufficio.

2. VERIFICHE

2.1 IMPIANTO ELETTRICO (verifica di funzionalità)

- Rilevazione e descrizione delle caratteristiche del Quadro Elettrico e dei dispositivi di protezione (interruttore differenziali e magnetotermici)

I locali sono dotati di impianto elettrico provvisto di idonei interruttori differenziali e magnetotermici. L'impianto è certificato a norma del DM 38/08.

- Descrizione delle linee dei conduttori in relazione alla loro protezione e alla idoneità dei percorsi

I conduttori sono inseriti sottotraccia.

- Collegamenti all'impianto di terra

Risultati idonei a seguito di controllo con Sekurtest.

- Risultati del controllo sulle spine (esistenza dell'alveolo di terra)

Risultati idonei.

- Certificazione di Conformità

L'impianto elettrico è provvisto di certificato di conformità al DM 37/08 in data 07.01.2003 dalla Ditta Massera Maurizio e da allora viene verificato con periodicità biennale (vedi documentazione allegato). Tali verifiche vengono annotate su apposito registro delle manutenzioni.

- Impianto di terra

L'impresa ha provveduto ad effettuare la denuncia dell'impianto di terra all'IspeI e all'Arpa competenti per territorio, ai sensi del D.P.R. 462/01, in data 03.12.2003 (vedi documentazione inserita in allegato). L'impianto di terra viene verificato a cura di organismo notificato, ai sensi del D.P.R. 462/2001, con cadenza biennale. Tali verifiche vengono annotate su apposito registro delle manutenzioni.

2.2 ANTINCENDIO

- Classificazione del rischio

Ai sensi del D.M. 10-3-98, l'attività rientra tra quelle a rischio di incendio basso e non è soggetta a rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

- Descrizione dei presidi antincendio posseduti dall'Azienda

L'azienda dispone di un congruo numero di estintori portatile a polvere da Kg. 6, ubicati in posizione accessibile ed adeguatamente segnalata tramite cartellonistica antincendio a norma del D.Lgs. 81/2008, All. XXIV e XXV e sulle planimetrie del piano di Emergenza ed Evacuazione.

I presidi antincendio sono regolarmente verificati e sottoposti a manutenzione a cura di ditta specializzata. Le verifiche vengono annotate sul registro antincendio e sul registro delle manutenzioni.

- Designazione degli addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze

Sono stati designati dal Datore di Lavoro gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle persone dei Sigg.ri BONAVENTURA ARIANNA, CIANCHI PAOLA. Gli stessi sono in possesso dell'attestato di formazione specifico per addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze per attività a rischio di incendio basso, ai sensi del D. lgs. 81/08 e del DM 10/03/1998, all. IX. Con cadenza triennale si provvederà all'aggiornamento della formazione tramite apposito corso di aggiornamento ai sensi della normativa vigente.

Tutti i lavoratori sono stati informati sul corretto utilizzo degli estintori, in caso di incendio.

- Eventuali utenze che nelle ore di chiusura restano energizzate

Tutte le utenze elettriche vengono spente o scollegate dall'alimentazione elettrica alla chiusura delle attività.

2.3 PRONTO SOCCORSO

- Classificazione del rischio

In base alla classificazione delle aziende contenuta nel DM 388/03, art. 1, l'azienda rientra nel GRUPPO A.

- Descrizione dei presidi di Primo Soccorso posseduti dall'Azienda

Presso lo studio è stata predisposta una Cassetta di Soccorso, la quale è dotata dei contenuti minimi indicati dal DM 388/03:

- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
- Teli sterili monouso (2)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)

- Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

I contenuti della Cassetta di pronto Soccorso vengono periodicamente controllati ed integrati a cura del Datore di Lavoro.

- Designazione degli addetti al Primo Soccorso

Sono stati designati dal Datore di Lavoro gli addetti al Primo Soccorso nelle persone dei Sigg.ri BONAVENTURA ARIANNA e CIANCHI PAOLA. Gli stessi hanno conseguito l'attestato di idoneità ad un corso di formazione specifico per addetti al Primo Soccorso gr. A, della durata di 16 ore, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del DM 388/03. Con cadenza triennale si provvederà all'aggiornamento della formazione tramite apposito corso di aggiornamento di ore 6, ai sensi della normativa vigente.

- Principali norme per prestare il primo soccorso sul luogo di lavoro

Ogni lavoratore può essere di fondamentale aiuto ai suoi colleghi in occasione di eventi traumatici o all'insorgere di patologie improvvise. Alcune semplici manovre possono favorire il mantenimento delle funzioni vitali in attesa dell'intervento dei soccorritori professionali.

Di seguito sono elencate le norme principali da seguire in tali occasioni, rispettando il principio di non creare ulteriori danni. Se l'infortunio non è di lieve entità si deve prima cosa richiedere l'intervento del medico, se presente, o il servizio di pronto soccorso o di ambulanza.

È fondamentale descrivere in modo chiaro e sintetico la situazione:

- Il numero delle persone da soccorrere;
- Se esse sono prive di conoscenza;
- Se ci sono ferite evidenti;
- Se la respirazione è normale;
- Se ci sono ustioni;

fornendo l'esatto indirizzo ove si trova, assicurandosi che colui che ci risponde abbia capito esattamente il nostro messaggio.

COSA NON FARE

- NON cercare di muovere una persona inanimata, specialmente se la sua posizione, evidentemente scomposta, può far immaginare la presenza di fratture ossee
- NON tentare di far rinvenire con spruzzi d'acqua fredda o lievi percosse sul viso
- NON praticare iniezioni o somministrazione medicinali, salvo che per richiesta cosciente del soggetto o per certa conoscenza della sua patologia e dei farmaci normalmente assunti dal soggetto (sofferenti di cuore, diabetici)
- NON somministrare bevande ed in particolar modo bevande alcoliche

COSA FARE

- In attesa dell'intervento è importante non abbandonare la persona coinvolta anche se incosciente ed assisterla psicologicamente
- Se possibile mettere l'infortunato in posizione antishock
- Aiutare la respirazione allentando la cravatta o foulard, slacciando il colletto della camicia, la cinghia dei pantaloni o il reggiseno
- Coprire la persona con coperte o cappotti se la temperatura è relativamente bassa
- Se le condizioni lo richiedono, in attesa dell'intervento medico vanno attuate le seguenti norme di pronto soccorso

FERITE

- lavare subito la ferita, medicare con liquido disinfettante e coprirla con una compressa di garza idrofila e quindi fasciare
- nel caso di ferite profonde che causano emorragia:

- se il sangue è di colore scuro, emorragia venosa, fasciare strettamente l'arto ferito avendo cura di tenerlo sollevato;
- se il sangue è di colore rosso vivo, emorragia arteriosa, applicare il laccio emostatico al di sopra della ferita

EPISTASSI

- nel caso in cui il sangue fuoriesca dal naso, l'emorragia prende il nome di epistassi: far sedere il soggetto con la testa reclinata in avanti, farlo respirare con la bocca ed applicargli impacchi freddi sulla fronte o dietro alla nuca
Non fargli soffiare il naso.

CONTUSIONI

- Le contusioni più gravi, che comportano un pericolo consistente, si indicano col termine di commozioni:
 - commozione cerebrale, si manifesta con perdita della conoscenza, pallore, rilassamento muscolare e respirazione debole;
 - commozione toracica, si manifesta con dolori acuti al petto, difficoltà di respiro ed espettorato sanguigno;
 - commozione addominale, si manifesta con pallore, sudore freddo, difficoltà nella respirazione.

In tutti questi casi far distendere l'infortunato e applicare impacchi freddi con ghiaccio

DISTORSIONI, LUSSAZIONI, STRAPPI MUSCOLARI

Anche nel caso di distorsioni, lussazioni, strappi muscolari è importante applicare subito impacchi freddi.

FRATTURE

Bisogna sospettare una frattura tutte le volte che la parte colpita appare deformata, gonfia, di tinta bluastra, e se viene accertato un dolore molto vivo quando si tenta di muoverla.

Poiché l'infortunato può essere colpito da shock, si consiglia di somministrargli, quando rinviene, bevande eccitanti, come tè o caffè. Inoltre, a seconda dei casi, si devono adottare le seguenti norme:

- mantenere l'arto infortunato immobilizzato, in caso di frattura complicata o esposta e non tentare mai di far rientrare il frammento osseo.
- Se si sospetta frattura della colonna vertebrale, si deve evitare di spostare l'infortunato e attendere l'intervento del medico.

COLPI DI CALORE

In caso di colpi di calore, che si manifestano con vertigini, offuscamento della vista, eventuale perdita dei sensi, e, nei casi più gravi, convulsioni, si deve portare l'infortunato in luogo fresco e ventilato, scioglierli i vestiti, spruzzargli il capo con acqua fredda e fargli impacchi freddi sul capo; non somministrare alcolici.

LESIONI AGLI OCCHI

In caso di lesioni agli occhi provocate da corpi estranei, non strofinare l'occhio colpito, ma tenerlo chiuso; molte volte le lacrime asportano il corpo estraneo. Se ciò non avviene, ed è sotto la palpebra inferiore, abbassarla ed asportare il corpo estraneo con la punta di un fazzoletto pulito.

FOLGORAZIONE

In caso di folgorazione è necessario:

- Interrompere immediatamente la corrente (agendo sull'interruttore centrale);
- Allontanare la vittima dalla sorgente di energia elettrica servendosi di un bastone o di una scopa (comunque di un attrezzo isolante) evitando cioè di toccare direttamente il folgorato per non essere colpiti dalla scarica.

BRUCIATURE ED USTIONI

Nelle ustioni di ridotta entità mettere immediatamente la parte colpita sotto l'acqua fredda corrente per raffreddarla e per lavarla (se l'ustione è prodotta da sostanze chimiche) e non applicare altro.

Nelle ustioni più gravi occorre:

- Eliminare al più presto l'elemento ustionante;

NON usare estintori per spegnere le fiamme sul soggetto.

- Rimuovere oggetti metallici (orologio, catenine, occhiali, ecc.) e gli indumenti che bruciano;

NON rimuoverli se aderenti alla pelle.

- Raffreddare la parte interessata con impacchi di acqua fredda.
- Se possibile far bere all'infortunato 2/3 bicchieri d'acqua.
- NON toccare la zona ustionata.

- NON applicare pomate od altro.

MORSICATURE E PUNTURE

In caso di punture di insetti (api, vespe, calabroni) estrarre il pungiglione e disinfettare, in casi particolari, quali la puntura alla base della lingua o in gola o l'insorgenza di disturbi, ricorrere alle cure del medico.

In caso di morsi di cani curare normalmente la ferita e sottoporsi al controllo medico anche se di lieve entità.

INFARTO

In caso di sospetto infarto richiedere l'intervento urgente del medico o del servizio di pronto soccorso e:

- Controllare le funzioni vitali (battito cardiaco, respirazione)
- Allontanare le persone rendendo l'ambiente tranquillo
- Liberare l'infortunato da indumenti troppo stretti (cravatta, cintura, reggiseno)
- In attesa dell'intervento è importante non abbandonare la persona coinvolta, anche se incosciente, ed assisterla psicologicamente

ELETTROCUZIONE

In caso di apnea, praticare la respirazione bocca -naso. Nel contempo provvedere all'intervento di un'autoambulanza per poter effettuare, prima possibile, respirazione assistita cori ossigeno e ricovero ospedaliero. Qualora mancasse il "polso", eseguire massaggio cardiaco.

Massaggio cardiaco esterno

Indicazione

Arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente elettrico, trauma, arresto respiratorio primario, infarto cardiaco.

Tecnica:

- far giacere il malato su di un piano rigido;
- operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente;
- gomiti estesi;
- pressione al terzo inferiore dello sterno;
- mani sovrapposte sopra il punto di pressione:
- pressione verticale utilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve avvicinarsi di circa 5 cm alla colonna vertebrale;
- frequenza 80-100 al minuto;
- controllare l'efficacia del massaggio mediante palpazione polso femorale;
- associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e ventilazione deve essere di 5 ad 1;
- non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale.

Respirazione artificiale

Indicazione

Arresto respiratorio in caso di:

- arresto circolatorio
- ostruzione delle vie aeree
- paralisi respiratoria centrale per emorragia trauma, intossicazione
- paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci.

Tecnica

• assicurare la pervietà delle vie aeree (iper-estendere il collo del malato e tenere sollevata la mandibola); per favorire la fuoriuscita di secrezioni, alimenti dalla bocca, porre il paziente su di un fianco, tenendo sempre la testa iper-estesa.

- respirazione bocca a naso:
- estendere il capo indietro; una mano sulla fronte, l'altra a piatto sotto il mento:
- spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la bocca
- la bocca dell'operatore circonda a tenuta l'estremità del naso, in modo da espirarvi dentro
- insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espirare spontaneamente per due secondi; la frequenza che ne risulta è di 12 respiri al minuto;
- osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi.

Se non è possibile utilizzare il naso (ferite, ...), si può usare nella stessa maniera la bocca (respirazione bocca a bocca). In questo ultimo caso è consigliabile l'uso di un tubo a due bocche.

- Procedure per allertare il soccorso pubblico

Qualora avvenga un incidente o una situazione di pericolo o di emergenza non gestibile internamente, si deve sempre allertare immediatamente e senza attendere successive difficoltà il *soccorso pubblico*, al numero unico per le emergenze 112.

- Procedure generiche per l'evacuazione di emergenza

Norme per tutto il personale

Nel caso in cui si renda necessario lo sfollamento di emergenza il personale deve dirigersi verso le uscite di sicurezza, seguendo la segnaletica.

Durante lo sfollamento di emergenza il personale deve:

1. abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma, non creare allarmismo o confusione, non spingere, non gridare, non correre.
2. non portare al seguito nessun oggetto.
3. non tornare indietro per nessun motivo.
4. non sostare lungo i corridoi e nelle vicinanze delle uscite dello stabile.
5. il personale dovrà seguire le procedure descritte nel piano di emergenza.

In caso di incendio

- Distaccare tutte le utenze ed evacuare i locali
- Nel caso in cui si renda necessario lo sfollamento di emergenza il personale deve dirigersi verso le uscite di sicurezza del settore in cui si trova, seguendo la segnaletica.
- Durante lo sfollamento di emergenza il personale deve:
 - seguire le procedure di emergenza.
 - abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma, non creare allarmismo o confusione, non spingere, non gridare, non correre.
 - non portare al seguito nessun oggetto.
 - non tornare indietro per nessun motivo.
 - non sostare lungo i corridoi e nelle vicinanze delle uscite.
- In presenza di fumo è opportuno:
 - se possibile, bagnare un fazzoletto e legarlo sulla bocca e sul naso, in modo da proteggere dal fumo per quanto possibile le vie respiratorie.
- In presenza di fiamme è opportuno:
 - se possibile, avvolgere indumenti di lana (cappotti, sciarpe, scialli, pullover pesanti, ecc.) attorno alla testa in modo da proteggere i capelli dalle fiamme.

I presidi antincendio previsti sono: estintori portatili a polvere

In caso di terremoto

- Distaccare le varie utenze e recarsi in prossimità degli interstizi delle strutture portanti.
- Evitare di uscire all'esterno in presenza di crollo di elementi del fabbricato.
- Uscire solo alla fine della scossa seguendo le procedure di emergenza.

In caso di fuga di gas o sostanze pericolose

- In caso di fuga di gas o presenza di odori che lasciano prevedere la significativa presenza in un locale di gas o vapori di sostanze pericolose, non deve essere consentito ad alcuno l'accesso nel locale e deve essere immediatamente contattato il Coordinatore delle emergenze o, nel caso di momentanea irreperibilità, un addetto alla gestione dell'emergenza.
- Far evacuare il personale potenzialmente coinvolto da un'eventuale esplosione o potenzialmente esposto alla sostanza pericolosa.
- Richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e, se necessario, delle altre strutture pubbliche di soccorso e pronto intervento.
- Se possibile, interrompere l'erogazione del gas/sostanza pericolosa agendo sugli organi di intercettazione installati all'esterno dei locali interessati dalla fuga.
- Se ci si trova nei locali interessati dalla fuga, nell'abbandonare i locali è necessario evitare di accendere o spegnere utilizzatori elettrici, evitando comunque l'uso di fiamme libere e la produzione di scintille.
- Se ci si trova nel medesimo ambiente in cui si è verificata la fuga di gas/sostanza pericolosa, nell'abbandonare il locale interrompere l'erogazione del gas/sostanza pericolosa e, se possibile, aprire le finestre, avendo cura comunque di chiudere la porta dopo l'allontanamento dal luogo.
- Disattivare l'energia elettrica dal quadro di piano e/o generale.
- Respirare con calma e se fosse necessario frapporre tra la bocca, il naso e l'ambiente un fazzoletto preferibilmente umido.

In caso di alluvione

Nella maggior parte dei casi questo evento si manifesta con un certo anticipo, ed evolve nel tempo in modo lento e graduale.

- Portarsi subito, ma con calma, dalle zone basse a quelle più alte. L'energia elettrica sarà interrotta dal quadro generale ad opera del preposto.

- Non cercare di attraversare ambienti interessati dall'acqua, se non si conosce perfettamente il luogo, l'esistenza al suo interno di pozzetti, fosse e depressioni e la profondità dell'acqua.
- Non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque, per non essere trascinati a causa della loro violenza.
- Attendere pazientemente l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione e i luoghi in cui si sosta.
- Nell'attesa che arrivino i soccorsi, munirsi, se possibile, di oggetti la cui galleggiabilità è certa ed efficace (tavole di legno, contenitori di plastica rigida chiusi ermeticamente, pannelli di polistirolo, ecc.).
- Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se interessati dalle acque.

In caso di tromba d'aria

- Alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d'aria, cercare di evitare di restare all'aperto.
- Se ci si trova nelle vicinanze di piante ad alto fusto o di linee elettriche aeree, allontanarsi da queste.
- Qualora nella zona aperta interessata dalla tromba d'aria dovessero esserci e presenti dei fossati o buche è opportuno ripararsi in questi; anche il riparo offerto da un solido muro può fornire una valida protezione. Si raccomanda, comunque, di porre attenzione alla caduta di oggetti dall'alto (tegole, vasi, ecc.) e alla proiezione di materiali solidi (cartelloni pubblicitari, pannellature leggere, ecc.).
- Se nelle vicinanze dovessero essere presenti fabbricati di solida costruzione, ricoverarsi negli stessi e restarvi in attesa che l'evento sia terminato.
- Trovandosi all'interno di un ambiente chiuso, porsi lontano da finestre, scaffalature o da qualunque altra area dove siano possibili proiezioni di vetri, arredi, ecc.
- Prima di uscire da uno stabile interessato dall'evento, accertarsi che l'ambiente esterno e le vie di esodo siano prive di elementi sospesi o in procinto di cadere.

In caso di minaccia armata o presenza di un folle

SI PREVEDE LA "NON EVACUAZIONE", ALMENO PER IL PERSONALE DIRETTAMENTE ESPOSTO ALLA MINACCIA.

- Se la minaccia è all'esterno dei locali di lavoro, non abbandonare i posti di lavoro e non affacciarsi alle porte e alle finestre per curiosare all'esterno.
- Se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro, il Coordinatore delle emergenze o gli addetti alla gestione dell'emergenza valuteranno l'opportunità di attivare l'evacuazione del personale non direttamente esposto alla minaccia.
- Se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro e direttamente rivolta al personale, restare ciascuno al proprio posto e con la testa china.
- Non ammicchiarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica.
- Non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'attentatore/folle.
- Mantenere la calma e il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i comportamenti squilibrati del folle.
- Qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma (nessuna azione che possa apparire furtiva - nessun movimento che possa apparire come una fuga o una reazione di difesa).
- Se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di Polizia, porsi seduti o distesi a terra e attendere ulteriori istruzioni dal personale addetto.

- Eventuale cartello con i numeri telefonici di emergenza

Presso i presidi telefonici sono affissi i cartelli contenenti i numeri telefonici da comporre in caso d'emergenza. Tutti i lavoratori avranno inoltre memorizzati tali numeri sui propri telefoni cellulari.

- NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE: **112**

- Ospedale – Pronto Soccorso S. Paolo Civitavecchia (RM): 0766/5911

- Vigili del Fuoco: 0766/23333

- Carabinieri: 0766/23786

- Polizia: 0766/58341


- ENEL guasti: 800-900800

- Distanza approssimativa dalle strutture di soccorso e pronto intervento:

Considerata l'ubicazione della Medical Spuri in centro città, le strutture di soccorso e pronto intervento sono immediatamente raggiungibili.

Struttura	Indirizzo	Distanza
Ospedale / Pronto Soccorso	Largo Donatori del Sangue - Civitavecchia	1,3 Km
Vigili del fuoco	Porta Tarquinia – Civitavecchia (RM)	1,3 Km
Carabinieri	Via Antonio da Sangallo – Civitavecchia (RM)	1,1 Km
Polizia	Viale della Vittoria – Civitavecchia (RM)	1,6 Km

- Percorso per raggiungere la struttura di pronto soccorso più vicina:



A Partenza: Civitavecchia

1 . Parti da Viale Etruria verso Viale Giacomo Matteotti	140 m
 2 . Gira a destra in Viale Giacomo Matteotti	450 m
 3 . Continua in Viale Europa	210 m
 4 . Gira a sinistra in Viale Mario Villotti	361 m
 5 . Gira a destra in Largo Donatori del Sangue	141 m
6 . Arrivo: Largo Donatori del Sangue	

B Civitavecchia

N.B.: *I lavoratori saranno informati sui comportamenti da tenere in caso di emergenza, in particolare sulla necessità di:*

IN CASO DI EMERGENZA

- mantenere la calma;
- seguire le istruzioni del personale addetto alle emergenze ed antincendio;

IN CASO DI FUMO O INCENDIO NELL'AREA

- avvertire il personale addetto alle emergenze ed antincendio;
- allontanarsi dall'area interessata dal fumo e/o dall'incendio;

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE

- mantenere la calma;
- evitare di correre ed urlare;
- seguire i percorsi indicati dal personale addetto all'emergenza ed antincendio;
- non fermarsi su scale o porte;
- non portare con sé materiale voluminoso o ingombrante;
- non tornare mai indietro.

L'addetto all'emergenza dovrà:

- chiamare i numeri di emergenza;
- rispondere con calma alle domande dell'operatore, indicando l'indirizzo della struttura e l'eventuale presenza di persone ferite;
- non interrompere la comunicazione finché non sia certo che l'operatore abbia capito;
- attendere i soccorsi esterni al di fuori della struttura.

2.4 LUOGHI DI LAVORO ED ASPETTI IGIENICO - SANITARI

Gli ambienti lavorativi sono stati esaminati particolarmente per:

- requisiti fondamentali degli ambienti di lavoro

Trattandosi di ambienti siti all'interno di un edificio adibito a civile abitazione, le altezze dei locali sono rispondenti al regolamento comunale ed all'abitabilità concessa. Gli ambienti di lavoro risultano essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente; le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti sono tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

- le porte, in relazione all'efficienza ed al dimensionamento delle vie d'uscita

Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza sono adeguati alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

Le vie e le uscite di emergenza sono conformi alla normativa vigente in materia antincendio.

- i pavimenti, i passaggi, in relazione al loro utilizzo

Condizioni idonee. I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. Sono stati individuati ed adeguatamente separati gli spazi destinati al passaggio della clientela, per il raggiungimento dell'ufficio.

Gli urti contro gli arredi, gli scivolamenti e le cadute sul luogo di lavoro sono dovuti principalmente alla mancanza di ordine in generale o all'intralcio provocato da cavi elettrici. Sul pavimento e sui percorsi di lavoro non devono esserci ostacoli.

- le componenti strutturali (finestre, scale, marciapiedi esterni ecc.) in relazione alla funzionalità

Condizioni idonee. Le finestre possono essere aperte, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperte esse sono posizionate in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

I posti di lavoro dispongono, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale e sono dotati di dispositivi che consentono un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

- l'aerazione, in relazione alla salubrità ed ai ricambi d'aria

Condizioni idonee. Ai lavoratori è garantita una sufficiente e salubre quantità di aria, grazie alle estese superfici finestrate apribili. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possa comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata viene eliminato rapidamente.

- la temperatura, in relazione al benessere fisico rapportato al tipo di attività

Condizioni idonee. I locali sono provvisti di impianto di climatizzazione che garantisce la temperatura ideale in ogni stagione. Sarà cura del Datore di Lavoro provvedere alla pulizia e/o sostituzione dei filtri con cadenza semestrale ed alla manutenzione periodica a cura di impresa qualificata (vedi documentazione disponibile in azienda).

- l'illuminazione, in relazione all'efficienza ed alla quantità

Condizioni idonee. L'impianto di illuminazione artificiale, ad integrazione dell'illuminazione naturale, risulta adeguato alle esigenze lavorative (vedi documentazione disponibile in azienda).

L'illuminazione dell'ambiente di lavoro è tale da soddisfare esigenze umane fondamentali:

- Buona visibilità, per svolgere correttamente una determinata attività l'oggetto della visione deve essere percepito ed inequivocabilmente riconosciuto con facilità, velocità ed accuratezza;

- Comfort visivo, l'insieme dell'ambiente visivo deve soddisfare necessità di carattere fisiologico e psicologico;
- Sicurezza: le condizioni di illuminazione devono sempre consentire sicurezza e facilità di movimento ed un pronto e sicuro discernimento dei pericoli insiti nell'ambiente di lavoro.

- i servizi igienici

Sono presenti n° 3 locali WC a norma, di cui uno per il personale e due per i pazienti, attrezzato per disabili, entrambi provvisti di aeratore.

2.5 ATTREZZATURE DI LAVORO

Risultati delle verifiche riguardanti l'uso delle attrezzature, in relazione a:

- qualità e stato di manutenzione

Le attrezzature in uso risultano in ottimo stato di manutenzione e sono tutte marcate CE.

- esistenza dei libretti d'uso e manutenzione programmata

Libretti esistenti. Le attrezzature attualmente in uso non necessitano di interventi di manutenzione programmata.

- eventuale presenza di pericoli derivanti da possibili cadute e/o proiezione di oggetti

Tale pericolo non è prevedibile.

- applicazione di dispositivi di protezione

Le attrezzature in uso risultano dotate dei dispositivi di protezione previsti.

- informazione dei lavoratori sull'uso delle macchine ed attrezzature in genere

Il personale è stato adeguatamente formato ed informato sul corretto utilizzo delle attrezzature. La formazione/informazione sarà ripetuta periodicamente e, comunque, in occasione di ogni nuova assunzione e dell'acquisto di nuove attrezzature.

2.6 VIDEOTERMINALI

Note sull'impiego di attrezzature informatiche

- tipo di macchine in uso

N° 10 Personale Computer.

- tempi di impiego e personale addetto

I PC vengono utilizzati dal personale di segreteria ed amministrativo, per tempi superiori alle 20 ore settimanali, e dai professionisti, saltuariamente, per l'organizzazione e gli esiti delle terapie.

- note sull'ergonomia della/e postazioni di lavoro

Le postazioni di lavoro risultano ergonomiche.

Nella corretta organizzazione e progettazione del posto di lavoro con il videoterminale, e nella corretta scelta delle attrezzature e degli arredi, in materia di prevenzione dei rischi e degli effetti a carico del sistema visivo, un ruolo fondamentale ed importante è rappresentato dall'ergonomia della visione.

Gli obiettivi dell'ergonomia della visione nell'ambito dei sistemi di lavoro sono:

- creare un ambiente luminoso idoneo a soddisfare le esigenze fisiopsicologiche dell'individuo, assicurando sempre, ove possibile, il ricorso all'illuminazione naturale;
- rendere ottimale la percezione delle informazioni visive, al fine di assicurare agli operatori le migliori condizioni possibili di lavoro.

La condizione generale di benessere visivo può essere conseguita attraverso numerose combinazioni dei fattori che influenzano la prestazione visiva, ed eventuali carenze relative ad uno o più fattori possono essere parzialmente compensate con un opportuno incremento degli altri.

La prestazione visiva dipende:

- dalle caratteristiche proprie del compito visivo da svolgere
- dalle condizioni dell'illuminazione


I disagi alla vista possono essere tranquillamente minimizzati ed a volte addirittura eliminati, attuando misure di bonifica ambientale e di natura organizzativa, spesso di facile realizzazione, quali: l'eliminazione degli abbagliamenti ed il miglioramento delle condizioni di illuminamento ambientale; il miglioramento del posto di lavoro; l'uso di componenti del posto di lavoro, che rispondono ai requisiti ergonomici; il controllo della vista; l'organizzazione del lavoro, con una corretta definizione dei tempi di utilizzo del VDT.

In particolare utili suggerimenti possono essere i seguenti:



- realizzare possibilmente **l'illuminazione**

dell'ambiente di lavoro con luce naturale, regolabile con tende o veneziane, ovvero con luce artificiale. Per ottenere un maggior comfort visivo, l'illuminamento non dovrebbe essere eccessivo e dovrebbe essere realizzato con fonti luminose poste al di fuori del campo visivo e che non abbiano un'intensità molto diversa da quella degli oggetti e superfici presenti nelle immediate vicinanze, in modo da evitare contrasti eccessivi;

- utilizzare **schermi** mobili, così da consentire la loro orientazione ed inclinazione per eliminare, per quanto possibile, riflessi sulla loro superficie;



- assumere una **postura** corretta di fronte al video ed in particolare tale che la distanza fra gli occhi e lo schermo sia pari a circa 50 ÷ 70 cm;
- appoggiare gli avambracci al piano di lavoro;
- poggiare i piedi bene a terra o, solo se necessario, su poggipiedi ampio;
- distogliere periodicamente lo sguardo, durante l'attività lavorativa, dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo;
- eseguire, durante le pause ed i cambiamenti di attività previsti, compiti, che non richiedono un alto impegno visivo (come ad esempio correggere testi scritti);
- pulire periodicamente le **attrezzature di lavoro**, quali schermo, tastiera e mouse;
- utilizzare, se necessari e prescritti, i mezzi di correzione previsti;
- posizionare il **portadocumenti**, se presente, alla stessa altezza e distanza dagli occhi, dello schermo;



Disposizione dei diversi elementi in funzione delle differenti attività da svolgere.

- 1: lavoro prevalentemente al videoschermo (dialogo)
- 2+3: lavoro prevalentemente con lo sguardo rivolto sul testo da digitare (digitazione)
- 4: attività mista

2.7 RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

Come si evince dal testo delle "Linee Guida per la collocazione indicativa di attività e mansioni ai fini della definizione dell'obbligo di misurazione strumentale del rumore", concordato dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda Usl di Modena con le locali associazioni imprenditoriali CNA – LAPAM – Federimpresa – Confcommercio – Confesercenti e CLAAI, pubblicato in data 13.04.2000, l'attività" espone il personale a Lep inferiori agli 80 dB(A) e per essa non ricorre l'obbligo della misurazione strumentale del rumore, ai sensi dell'art. 190, capo II del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08.

2.8 RISCHIO DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

I lavoratori dell'impresa non risultano esposti al rischio vibrazioni, ai sensi del Capo III del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08.

2.9 RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

Rischio non applicabile.

Il personale dipendente, sia i professionisti che gli impiegati amministrativi e di segreteria, non sono esposti al rischio in esame.

2.10 RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

All'atto dell'indagine, a seguito dell'analisi dell'ambiente di lavoro e delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, i lavoratori non risultano esposti a rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, di cui al Capo II Titolo IX del D. Lgs. 81/08.

2.11 RISCHIO CONNESSI CON L'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

All'atto dell'indagine i lavoratori non risultano esposti a rischio di esposizione all'amianto, di cui al Capo III Titolo IX del D. Lgs. 81/08.

2.12 RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Ai sensi dell'art. 267 del D. Lgs.81/08 Titolo X per agente biologico si intende:

- "qualsiasi microrganismo anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie, intossicazioni";

- microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

- coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

L'Allegato-XLVI del D. Lgs.81/08 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi:

Classificazione gruppo di rischio per i microrganismi infettivi

Gruppo di rischio 1

Comprende microrganismi che presentano poche probabilità di causare malattie nell'uomo (es. *E. coli*);

Basso rischio individuale e collettivo.

Gruppo di rischio 2

Comprende microrganismi patogeni che possono causare malattia nell'uomo, ma in genere non rappresentano un grosso rischio per gli operatori, è poco probabile che si propaghino nelle comunità. Di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. *C. tetani*, *Enterovirus*,)

Rischio moderato a livello individuale e limitato a livello collettivo.

Gruppo di rischio 3

Comprende microrganismi patogeni che possono causare malattie nell'uomo e costituire un serio rischio per i lavoratori; possono propagarsi nella comunità ma, di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. (*M. Tuberculosis*, *Y. Pestis*)

Rischio elevato a livello individuale e limitato a livello collettivo.

Gruppo di rischio 4

Comprende microrganismi patogeni che possono causare gravi malattie nell'uomo e costituire un serio rischio per i lavoratori; possono presentare un elevato rischio di propagazione per la comunità, e non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. (virus *Ebola*)

Rischio elevato a livello sia individuale che collettivo.

Il rischio biologico è strettamente legato agli effetti dell'esposizione ad un agente biologico: questo rischio si quantifica e si definisce in base alla pericolosità dell'agente biologico ed alla durata del tempo dell'esposizione, in rapporto a:

Infettività: *capacità di un dato agente biologico patogeno di penetrare nell'ospite e di moltiplicarsi in esso;*

Patogenicità: *capacità di un dato agente biologico patogeno di produrre malattia a seguito di infezione;*

Trasmissibilità: *capacità di un dato agente biologico patogeno di essere trasmesso da un soggetto infetto ad un altro soggetto;*

Neutralizzabilità: *disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o di efficaci terapie per la prevenzione (vaccini e o profilassi) e per la sua cura.*

Di seguito sono riportate le comuni vie di penetrazione dell'agente biologico ed alcune misure da adottare al fine di minimizzare i rischi.

Bocca (ingestione)

- è vietato mangiare e fumare nella struttura;
- evitare di portare alla bocca oggetti in uso all'interno della struttura;
- evitare di toccarsi bocca, naso e occhi con le mani

Cute

- proteggere accuratamente tagli, ferite o abrasioni presenti sulla pelle;
- evitare il contatto fisico con il paziente;

Occhi (contatto oculare tramite spruzzi accidentali o bioaerosol);

- proteggere gli occhi con DPI adeguati.

Le attività svolte dalla Medical Spuri all'interno dei locali siti in Via Via Etruria, 8 – Via Paolo Antonini, 5 a Civitavecchia (RM) non comportano l'utilizzo di agenti biologici.

In relazione all'attività espletata, il rischio biologico per gli impiegati amministrativi o di segreteria, può essere considerato di tipo "generico", ovvero lo stesso rischio della popolazione, in quanto non è in alcun modo

correlato a particolari attività lavorative, ma esclusivamente correlato al contagio interumano favorito dalla condivisione di spazi comuni confinati. Per tali addetti il rischio biologico è, pertanto, da considerarsi BASSO (Gruppo di rischio 1).

L'attività di neuroriabilitazione in età evolutiva è un'attività a carattere socio-sanitario e classificabile tra i "servizi sanitari" compresi nell'Allegato XLIV del D. Lgs. 81/08, che elenca le attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici. In particolare, nell'attività di neuroriabilitazione in età evolutiva si può individuare un certo livello di rischio biologico connesso all'eventuale contatto con liquidi e materiali biologici dei piccoli pazienti (lacrime, saliva, sudore, ecc.) o inalazione di vapori organici, nonché all'incidenza di malattie infettive in genere ed esantematiche, sebbene le estese campagne di vaccinazione per tali patologie stiano riducendone significativamente l'incidenza. Anche in questo caso, non si tratta di un rischio proprio dell'attività lavorativa svolta (come potrebbe essere quello di un reparto ospedaliero di pediatria o di un laboratorio dove si faccia uso deliberato di agenti biologici), in quanto i pazienti si rivolgono alla struttura non per problemi sanitari ma per problemi di tipo neurologico e socio-psicologico: il rischio, dunque, è dovuto a eventi casuali connessi alla naturale distribuzione epidemiologica per fascia di età delle malattie infettive in genere (raffreddore, influenza, ecc.) ed esantematiche in particolare. Considerato che in caso di malattia dei pazienti i genitori annullano/riprogrammano le terapie, la probabilità del rischio è bassa. Anche la gravità del rischio è modesta, in quanto l'eventuale esposizione al rischio può comportare malattie non gravi, quali raffreddori ed influenza, pertanto il rischio biologico per i professionisti addetti all'attività di neuroriabilitazione è MODERATO (Gruppo di rischio 2).

Non rientrando l'attività aziendale nei gruppi di rischio 3 e 4, non è previsto, ex art. 280 del D.Lgs 81/08, l'istituzione, l'aggiornamento e la tenuta del registro degli esposti e degli eventi accidentali. Non di meno, non trattandosi di strutture sanitarie e veterinarie (art. 274), dei laboratori e degli stabulari (art. 275) e di taluni processi industriali (art. 276), non è necessario intervenire con misure speciali, giacché le caratteristiche del rischio non assumono aspetti peculiari.

Il personale è stato formato ed informato sul rischio specifico ed ha a disposizione idonei DPI (visiera paraschizzi/occhiali a tenuta, mascherina FFP2, guanti in lattice, camice) al fine di scongiurare il contatto con il materiale biologico (es. saliva, ecc.) che, a causa dello stato psico-fisico in cui versa il paziente, potrebbe inconsciamente espellere. Si precisa che ad oggi non si sono mai verificati infortuni riferibili a rischio biologico, quali: contaminazione muco-cutanea, contaminazione oculare, ecc..

Le misure di prevenzione e protezione contro il rischio biologico consistono nel ridurre il più possibile i livelli di esposizione individuale e contaminazione ambientale.

Le precauzioni standard per la riduzione di tali livelli sono:

1. igiene delle mani
2. utilizzo dei guanti monouso
3. utilizzo di maschere, occhiali, o schermi facciali protettivi
4. utilizzo del camice
5. smaltimento rifiuti sanitari speciali
6. pulizia e disinfezione ambientale
7. collocazione del paziente
8. educazione sanitaria al degente e ai visitatori

1. igiene delle mani

lavare le mani subito dopo la rimozione dei guanti e ogniqualvolta avvengano contatti con il paziente;

lavare le mani accuratamente e immediatamente se si verifica un contatto accidentale con sangue, fluidi corporei, secreti e oggetti contaminati anche se l'operatore ha indossato i guanti;

usare un normale detergente per il lavaggio routinario delle mani e utilizzare l'antisettico solo in specifiche circostanze (es. controllo di episodi infettivi, epidemie e prima di eseguire procedure invasive);

dotare i lavabi di "dispenser" con detergente, antisettico e asciugamani di carta monouso;

mantenere la cute delle mani in buone condizioni e le unghie ben curate, corte e prive di smalto;

non portare anelli, bracciali o altri monili durante l'attività;

non mangiare, fumare o portarsi le mani alla bocca o agli occhi durante il lavoro;

2. utilizzo dei guanti

utilizzare i guanti prima di venire a contatto con il sangue, fluidi corporei, secreti, escreti, mucose, cute non intatta dei pazienti e oggetti contaminati;

sostituire i guanti durante procedure effettuate sullo stesso paziente, se si entra in contatto con materiale che può contenere un'alta percentuale di microrganismi, o quando si rompono o si verifica una puntura o una lacerazione;

rimuovere i guanti prontamente dopo l'uso, prima di assistere un altro paziente e prima di toccare oggetti non contaminati e superfici ambientali;

effettuare immediatamente il lavaggio delle mani dopo la rimozione dei guanti;

3. utilizzo di maschere, occhiali, o schermi facciali protettivi

utilizzare occhiali o schermi facciali protettivi per scongiurare il contatto con materiale biologico;

disinfettarli adeguatamente all'occorrenza o, comunque, alla fine del turno di lavoro;

4. utilizzo del camice

utilizzare il camice a protezione degli indumenti personali dal possibile contatto con materiale biologico;
provvedere al lavaggio/disinfezione del camice all'occorrenza;

5. smaltimento rifiuti sanitari speciali

eliminare tutti i rifiuti sanitari immediatamente dopo l'uso negli appositi contenitori;
eliminare tutti gli strumenti taglienti o appuntiti dopo l'uso in appositi contenitori per rifiuti sanitari speciali resistenti alla puntura;
sistemare i contenitori in vicinanza e in posizione comoda rispetto al posto dove debbono essere utilizzati i presidi.

6. pulizia e disinfezione ambientale

provvedere alla pulizia e disinfezione dei macchinari e degli ambienti di lavoro, all'occorrenza o comunque alla fine dell'utilizzo o alla fine del turno di lavoro, con l'ausilio di idonei prodotti;

7. collocazione del paziente

Il paziente sarà accompagnato presso lo studio all'interno del quale sarà sottoposto alla terapia neuro-riabilitativa programmata. In ragione della complessità della patologia di cui è affetto, il paziente sarà accompagnato nello studio del professionista con l'ausilio dei familiari e/o accompagnatori.

8. educazione sanitaria al degente e ai visitatori

Tutti i lavoratori esposti al rischio biologico sono assoggettati a Sorveglianza Sanitaria mirata a cura del Medico Competente.

Altro rischio biologico a cui tutti i lavoratori sono esposti dal 2020 è il Covid-19, la cosiddetta "Malattia da nuovo coronavirus" provocata dal virus SARS-CoV-2, che ha causato una pandemia a livello mondiale.

Il Sars-CoV2 può essere trasmesso direttamente da persona a persona tramite aerosol, droplet, contatto diretto o contatto con superfici contaminate.

Tra i provvedimenti adottati per contrastare la diffusione del virus, è stata emanata la Direttiva (UE) 2020/739, recepita in Italia dall'art. 4 del DL 125/2020. La norma ha inserito il virus SARS-CoV-2 nell'Allegato XLVI del Titolo X del D.lgs. 81/2008, classificandolo quale agente biologico del Gruppo di rischio 3, pertanto corre l'obbligo per tutte le attività sanitarie e non, della Valutazione Rischio da agente biologico SARS-CoV-2.

Per quanto riguarda l'attività espletata dalla Medical Spuri s.r.l., ai fini del D. Lgs. 81/08, il Covid-19 è un rischio "esogeno", ovvero che non nasce all'interno dell'organizzazione aziendale, non è prevedibile dal Datore di Lavoro e non è legato alla mansione espletata o alla specifica attività lavorativa. Pertanto, circa la valutazione del rischio, si richiama quanto sopra esplicitato.

Il periodo di incubazione asintomatica per gli individui infettati con Sars-CoV-2 è da 1 a 14 giorni, e sono stati segnalati individui che hanno mostrato sintomi solo dopo 24 giorni dall'infezione, ed è stato inoltre confermato che i pazienti asintomatici positivi possono diffondere il virus.

È noto, inoltre, che Sars-CoV-2 penetra nelle cellule analogamente al coronavirus della SARS, cioè attraverso il recettore ACE2: tale aspetto può favorire la trasmissione da uomo a uomo, dove le cellule ACE2+ (che presentano appunto tale recettore) sono abbondantemente presenti in tutto il tratto respiratorio e nell'epitelio del dotto delle ghiandole salivari.

Secondo le evidenze scientifiche attualmente disponibili in letteratura, i bambini rappresentano circa l'1%-5% dei casi di COVID-19 diagnosticati e circa il 90% dei pazienti pediatrici è asintomatico, o presenta sintomi lievi o moderati.

Per tutti questi motivi, ogni lavoratore/cliente/fornitore/appaltatore/visitatore è potenzialmente infetto.

Nell'ottica del contenimento della diffusione del contagio si è reso necessario fornire ai lavoratori/assistiti/appaltatori/ospiti e visitatori idonee misure precauzionali atte a garantire un ambiente di lavoro sicuro.

La ripresa/prosecuzione delle attività è subordinata alla presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione di adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Probabilità di esposizione

Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.

Il Sars-CoV2 può essere trasmesso direttamente da persona a persona tramite aerosol, droplet, contatto diretto o contatto con superfici contaminate.

Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone contagiate, aumenta con i contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a parametri di prossimità e aggregazione associati all'organizzazione dei luoghi e delle attività lavorative (ambienti, organizzazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.).

Danno

L'infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell'olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici.

Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione

Vedi procedura aziendale di sicurezza per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19, sistematicamente adottata in azienda.

2.13 RISCHIO ATMOSFERE ESPLOSIVE

Problematica non ricorrente.

2.14 RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI

Problematica non ricorrente.

2.15 AMBIENTE

I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, saranno conferiti ad imprese specializzate, autorizzate al trasporto, iscritte all'Albo Nazionali Gestori Ambientali ai sensi del Decreto Ministeriale del 03/06/2014 n.120, individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), e destinati ad impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 stesso decreto legislativo 152/2006.

I rifiuti saranno conferiti con periodicità stabilita nel contratto e nel rispetto dei limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione, ai sensi della normativa vigente.

2.16 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Problematica non ricorrente.

2.17 ALTRI FATTORI DI RISCHIO FISICO

Non si ravvedono ulteriori fattori di rischio fisico.

2.18 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro fornisce ai lavoratori i seguenti DPI con adeguata formazione ed informazione sul corretto utilizzo e manutenzione:

Addetti alla segreteria/amministrazione/neuroriabilitazione

Non è necessario l'uso di DPI specifici se non quelli previsti dalle norme vigenti in relazione alla prevenzione della trasmissione del COVID-19, che attualmente risiede nell'uso della mascherina, disinfettare e detergere le mani con acqua e sapone per 40-60 secondi, avendo cura di strofinarle bene e in ogni parte: spazi fra le dita, dorso e palmo, unghie, senza dimenticare il polso, anch'esso generalmente esposto agli agenti esterni. Prima di eseguire il lavaggio è consigliabile rimuovere monili, se presenti. Se non si ha la possibilità di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone si possono utilizzare i disinfettanti a base alcolica per uso umano. Prima di utilizzarli, quindi, bisogna leggere l'etichetta per essere certi della loro efficacia disinfettante.

Professionisti addetti a contatto diretto con pazienti

- visiera paraschizzi;
- occhiali di protezione;
- guanti in lattice monouso;
- camice;
- mascherina di protezione delle vie respiratorie FFP2.

La consegna dei DPI è oggetto di apposito verbale controfirmato dai lavoratori (vedi allegato).

Ai sensi degli art. 20 e 78 del D. Lgs. 81/08, i lavoratori hanno l'obbligo di:

- a) utilizzare i DPI messi a loro disposizione in maniera conforme ai contenuti della formazione/informazione ricevuta;
- b) averne cura senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa;
- c) segnalare al proprio datore di lavoro o preposto qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro disposizione;
- d) attenersi alle procedure aziendali di riconsegna dei DPI al termine dell'orario di lavoro;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

2.19 SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Datore di Lavoro ha nominato il Medico Competente nella persona della Dott.ssa Cementi Giuseppa, la quale ha provveduto ad istituire le cartelle sanitarie e di rischio lavorativo e ad assoggettare i lavoratori a Sorveglianza Sanitaria secondo il protocollo sanitario per la mansione specifica, tenendo anche conto dei rischi valutati nel presente documento. Prima dell'assunzione di personale sarà effettuata una visita preventiva atta ad accertare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica.

Al fine di fronteggiare e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione Lazio ha emanato alcuni provvedimenti, segnatamente:

- n. 0956295 del 09.11.2020;
- n. 0963319 del 10.11.2020;
- n. 0173276 del 24.02.2021.

In questi provvedimenti sono contenute le disposizioni da adottare e le modalità di effuazione dello *screening* nelle strutture territoriali residenziali, semiresidenziali, servizi territoriali ambulatoriali e domiciliari sanitari, sociosanitari e socio assistenziali. In queste strutture, il personale operante, a qualsiasi titolo, dovrà essere sottoposto all'esecuzione del *test antigenico* con una cadenza non superiore a 15 giorni.

In caso di positività al test antigenico, ove necessario, il dipendente dovrà essere sottoposto al test molecolare. Se la positività dovesse essere confermata, andranno attivate tutte le misure previste per i soggetti SARS-CoV-2 positivi, inclusa la tempestiva segnalazione alla ASL territorialmente competente.

Per quanto riguarda la tipologia di test antigenici da utilizzare si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute 0005616-15/02/2021-DGPRES-DGPRES-P "Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2".

Ciò stante, il medico competente inserisce nel protocollo di sorveglianza sanitaria il tampone antigenico con periodicità almeno quindicinale, quale accertamento preventivo, finalizzato alla salute e sicurezza dei lavoratori, e si raccomanda di tenere conto del rischio verso soggetti terzi con cui il lavoratore può venire a contatto, sia in ambito professionale (colleghi e pazienti) che extraprofessionale.

Qualora il lavoratore non acconsenta all'esecuzione del test, il medico competente dovrà indicare, nel giudizio di idoneità alla mansione, le limitazioni affinché lo stesso non sia adibito a mansioni di assistenza diretta dei pazienti.

2.20 NORME PARTICOLARI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI

La Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 prevede, ai sensi del D.Lgs. 151/2001, la tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza o che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età. In tale periodo le lavoratrici madri dovranno essere adibite ad una mansione, che non rientri tra i "Lavori vietati" di cui all'art. 7 del D. Lgs. 151/01.

2.21 STRESS LAVORO CORRELATO

Il Datore di Lavoro ha avviato la valutazione preliminare del rischio stress lavoro correlato ai sensi del D. Lgs. 81/08 e della Lettera Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali dell'11.11.10.

Infatti, il D. Lgs. 81/08 prevede l'obbligo da parte del Datore di Lavoro di valutare il rischio stress lavoro correlato. Lo *stress* è una condizione che si accompagna a malessere, sofferenze e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative. Lo stress non è una malattia ma una situazione prolungata di tensione che può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute. La valutazione dello stress lavoro correlato è finalizzata a valutare la presenza di fattori di stress emotivo o psicologico connessi all'attività ed all'ambiente lavorativo che possano rappresentare concausa di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In particolare, i lavoratori addetti alla neuroriabilitazione in età evolutiva possono essere soggetti a stress. Infatti diventa spesso punto di riferimento primario per l'assistito o la sua famiglia, che ha la tendenza a riversare su di esso le proprie aspettative. L'inadeguatezza di fronte a tali attese nonché il coinvolgimento degli operatori anche nella sfera affettiva, dovuto allo stretto e continuo contatto tra gli assistenti e gli assistiti, può ingenerare una situazione di stress per l'operatore e la sindrome da burnout. Il burnout è l'esito patologico di un processo stressogeno che colpisce principalmente le persone che esercitano professioni di aiuto, qualora non rispondano in maniera adeguata ai carichi di stress che il loro lavoro li porta ad assumere. Il burnout è caratterizzato da deterioramento dell'impegno nei confronti del lavoro, deterioramento delle emozioni originariamente associate al lavoro e problemi di adattamento tra persona e lavoro, con conseguente processo di "logoramento" o "decadenza" psicofisica dovuta alla mancanza di energie e di capacità per sostenere e scaricare lo stress accumulato, caratterizzati da: sintomi quali maggiore vulnerabilità alle malattie e disturbi psicosomatici; sintomi psicosomatici come l'insonnia e psicologici come la depressione, esaurimento emotivo, depersonalizzazione; un atteggiamento spesso improntato al cinismo e un sentimento di ridotta realizzazione personale, fino ad un quadro caratterizzato da nervosismo ed indifferenza nei confronti del proprio lavoro, ed altri sintomi emotivi quali difficoltà di rapporti interpersonali, ansia e sfiducia e senso di fallimento. I disagi si avvertono dapprima nel campo.

Il soggetto tende a sfuggire l'ambiente lavorativo assentandosi sempre più spesso e lavorando con entusiasmo ed interesse sempre minori, a provare frustrazione e insoddisfazione, nonché una ridotta empatia nei confronti delle persone delle quali dovrebbe occuparsi.

Le **cause** principali **del burnout** sono le seguenti:

- sovraccarico di lavoro: il disadattamento è presente quando la persona percepisce un carico di lavoro eccessivo (le richieste lavorative sono così elevate da esaurire le energie individuali al punto da non rendere possibile il recupero); quando, anche in presenza di un carico ragionevole, il tipo di lavoro non è

adatto alla persona (si percepisce di non avere le abilità per svolgere una determinata attività); quando il carico emotivo del lavoro è troppo elevato (il lavoro scatena una serie di emozioni che sono in contraddizione con i sentimenti della persona);

- senso di impotenza: il soggetto non ritiene che ciò che fa o vuole fare riesca ad influire sull'esito di un determinato evento;
- mancanza di controllo: il disadattamento si verifica quando l'individuo percepisce di avere insufficiente controllo sulle risorse necessarie per svolgere il proprio lavoro oppure quando non ha sufficiente autorità per attuare l'attività nella maniera che ritiene più efficace;
- riconoscimento: si ha disadattamento quando si percepisce di ricevere un riconoscimento inadeguato per il lavoro svolto;
- senso di comunità: è presente disadattamento quando crolla il senso di appartenenza comunitario all'ambiente di lavoro, ovvero quando si percepisce che manca il sostegno, la fiducia reciproca ed il rispetto e le relazioni vengono vissute in modo distaccato ed impersonale;
- assenza di equità: si ha disadattamento quando non viene percepita l'equità nell'ambiente di lavoro in ambiti quali, ad esempio, l'assegnazione dei carichi di lavoro e della retribuzione o l'attribuzione di promozioni e avanzamenti di carriera;
- valori contrastanti: il disadattamento nasce quando si vive un conflitto di valori all'interno del contesto di lavoro e cioè quando la persona non condivide i valori che l'organizzazione trasmette oppure quando i valori non trovano corrispondenza, a livello organizzativo, nelle scelte operate e nella condotta.

Le **fasi del burnout**

La sindrome si manifesta generalmente seguendo quattro fasi.

La prima, preparatoria, è quella dell'entusiasmo idealistico che spinge il soggetto a scegliere un lavoro di tipo assistenziale.

Nella seconda (stagnazione) il soggetto, sottoposto a carichi di lavoro e di stress eccessivi, inizia a rendersi conto di come le sue aspettative non coincidano con la realtà lavorativa. L'entusiasmo, l'interesse ed il senso di gratificazione legati alla professione iniziano a diminuire.

Nella terza fase (frustrazione) il soggetto affetto da burnout avverte sentimenti di inutilità, di inadeguatezza, di insoddisfazione, uniti alla percezione di essere sfruttato, oberato di lavoro e poco apprezzato; spesso tende a mettere in atto comportamenti di fuga dall'ambiente lavorativo, ed eventualmente atteggiamenti aggressivi verso gli altri o verso sé stesso.

Nel corso della quarta fase (apatia) l'interesse e la passione per il proprio lavoro si spengono completamente e all'empatia subentra l'indifferenza, fino ad una vera e propria "morte professionale".

Le **conseguenze del burnout**

A LIVELLO INDIVIDUALE:

- Atteggiamenti negativi verso gli assistiti
- Atteggiamenti negativi verso sé stessi
- Atteggiamenti negativi verso il lavoro
- Atteggiamenti negativi verso la vita
- Calo della soddisfazione lavorativa
- Calo dell'impegno verso l'organizzazione
- Riduzione della qualità della vita personale
- Peggioramento dello stato di salute

A LIVELLO ORGANIZZATIVO:

- Aumento dell'assenteismo
- Aumento del turnover
- Calo della performance
- Calo della qualità del servizio
- Calo della soddisfazione lavorativa

I lavoratori sono informati circa la necessità di:

- credere profondamente nel proprio lavoro;
- non avere pregiudizi;
- essere equilibrati;
- essere sempre molto "limpidi", sinceri e trasparenti con gli assistiti, senza negare la realtà;
- parlare, interagire e confrontarsi spesso con i colleghi, in maniera da mantenere sempre un corretto ed obiettivo rapporto con la realtà;
- dialogare liberamente con il Datore di Lavoro circa eventuali problemi e/o situazioni di malessere o disagio.

Durante il sopralluogo in azienda e relativa intervista ai dipendenti, non è stato riscontrato alcun potenziale indicatore di stress lavoro correlato tra quelli normalmente presi in considerazione, quali infortuni, assenteismo, assenze per malattia, ferie non godute, rotazione del personale, cessazione dei rapporti di lavoro/turnover, procedimenti/sanzioni disciplinari, richieste di visite mediche straordinarie, istanze giudiziarie. La comunicazione tra i lavoratori ed il titolare viene descritta come fondamentalmente libera, incondizionata e chiara: normalmente

non si ravvedono situazioni di incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive o a possibili cambiamenti. Il Datore di Lavoro a seguito della valutazione preliminare del rischio stress lavoro correlato, ovvero all'elaborazione dei dati risultanti dalla somministrazione di appositi test ai lavoratori, valuterà l'opportunità o meno di procedere alla valutazione approfondita del rischio stress lavoro correlato. In ogni caso, il Datore di Lavoro periodicamente consulterà i dipendenti per la condizione relativa al rischio in esame e per eventuali suggerimenti per il miglioramento del benessere e della soddisfazione sul lavoro. Al fine di garantire al personale la massima libertà di comunicare commenti e proporre eventuali suggerimenti in maniera anonima e, pertanto, senza temere ritorsioni da parte del Datore di Lavoro, si suggerisce di predisporre in segreteria una cassetta chiusa con apertura (tipo cassetta postale), ove inserire commenti scritti non firmati, da aprire a cura del Datore di Lavoro con frequenza mensile. Anche il Medico Competente valuterà, in fase di visita periodica, l'eventuale presenza di sintomi o fattori fisici riconducibili a stress lavoro correlato.

2.22 SEGNALETICA DI SICUREZZA

Presso lo studio saranno installati i seguenti cartelli di sicurezza.

Cartelli di divieto:



DIVIETO DI SPEGNERE INCENDI CON ACQUA In corrispondenza dei quadri elettrici

Cartelli di pericolo:



PERICOLO TENSIONE ELETTRICA In corrispondenza dei quadri elettrici

Cartelli antincendio:



ESTINTORE

Cartelli di salvataggio:



CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO



INDICAZIONI PER L'USCITA DI SICUREZZA

3. ANALISI STATISTICA DEL FENOMENO INFORTUNISTICO

3.1 DATI GENERALI

Dall'esame del Registro Infortuni presente nella sede lavorativa è emerso quanto segue:

Data vidimazione

// (non obbligatorio)

Numero totale infortuni registrati (negli ultimi tre anni)

0

Data ultimo infortunio

//

ANNO	NUMERO INFORTUNI	GIORNI DI PROGNOSI
2019	0	0
2020	0	0
2021 (1 [^] sem.)	0	0
Totali	0	0

3.2 STATISTICA

Anno	Ore lavorate *3	n° infortuni	Giorni persi per infortunio	Indice di Frequenza * 1	Indice di Gravità * 2
2019	0	0	0	-	-
2020	0	0	0	-	-
2021 (1 [^] sem.)	0	0	0	-	-
Totale Aziendale	0	0	0	-	-

**1 Indice di frequenza*

$$\text{Indice di frequenza} = \frac{\text{n}^\circ \text{ infortunio}}{\text{n}^\circ \text{ ore lavorate}^*} \times 1.000.000$$

**2 Indice di gravità*

$$\text{Indice di gravità} = \frac{\text{n}^\circ \text{ giorni persi}}{\text{n}^\circ \text{ ore lavorate}} \times 1.000$$

**3 Ore lavorate (presunte)*

Anno	Media addetti *	Ore mese *	Mesi =	Ore lavorate
2019				
2020				
2021 (1 [^] sem)				

Tipologia e sedi delle lesioni

TIPO DI LESIONE	NUMERO	PERCENTUALE
Lacerazioni - abrasioni		
Fratture		
Contusioni		
Distorsioni		
Lombalgie		
Altro		

SEDE DELLA LESIONE	NUMERO	PERCENTUALE
Piede		
Cranio		
Mano		
Dito		
Arto superiore		
Arto inferiore		
Occhi		
Altro		

TIPO DI ATTIVITÀ	NUMERO	PERCENTUALE
Lavoro con utensili manuali		
Lavoro con macchine operatrici		
Lavoro con utensili elettrici/pneumatici		
Sollevamento e trasporto		
Transito nell'ambiente di lavoro		
Altro		

3.3 CONCLUSIONI

Dalle dichiarazioni del Datore di Lavoro risulta che non si sono verificati infortuni in azienda nell'ultimo triennio. Il Datore di Lavoro ha provveduto e provvederà, comunque, ad effettuare e rinnovare, periodicamente e comunque in caso di nuove assunzioni o variazioni nel processo lavorativo e nelle attrezzature utilizzate, la **formazione ed informazione** ai dipendenti in merito ai rischi connessi alle attività ed alla necessità di porre sempre la massima attenzione a tutte le attività, specialmente quelle ritenute più semplici, in quanto possono comportare un calo di attenzione.

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI

4.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Definizioni

- *Pericolo:*

proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo o pratiche di lavoro) avente potenzialità di causare danni.

- *Fattore di rischio:*

categoria di elementi materiali, ambientali e organizzativi in cui vengono raggruppati gli elementi di rischio e/o pericolo.

- *Elementi di rischio e/o pericolo:*

qualità o proprietà intrinseca di un elemento o di un fattore di rischio specifico avente potenzialità di causare danni.

- *Rischio:*

probabilità che l'esposizione ad un determinato elemento di rischio, a fronte delle condizioni di impiego o del verificarsi di un elemento indesiderato, raggiunga il livello potenziale di danno.

- *Valutazione dei rischi:*

procedimento di valutazione della probabilità di esposizione ad un elemento derivante dalle modalità dalle modalità di impiego o dal verificarsi di un evento non desiderato sul luogo di lavoro, e della relativa entità del danno per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

- *Pratica operativa di sicurezza:*

descrizione di una attività di lavoro nell'ambito di una sequenza logica di operazioni in cui vengono fornite le indicazioni sui rischi e sui modi di prevenirli, controllarli e proteggersi.

Metodologia seguita nella Valutazione dei Rischi

La metodologia seguita nell'analisi dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.Lgs. 81/2008, della circolare del ministero del lavoro n. 102/95 in data 7/8/95.

A norma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è il primo e più importante adempimento da ottemperare da parte del datore di lavoro per arrivare a una conoscenza approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria realtà aziendale; passo questo che è preliminare a tutta la successiva fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di programmazione temporale delle stesse.

In particolare all'art. 18 sono indicati i contenuti del **documento** che il datore di lavoro ha l'obbligo di elaborare:

- una relazione sulla valutazione dei rischi;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza degli esiti della valutazione;
- il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate.

Questo orientamento di fondo era già presente nel documento *Orientamenti riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro*, emesso da Comunità europea Dg v/e/2 unità medicina e igiene del lavoro (CEE), in seguito all'emanazione della direttiva, recepita in Italia col D.Lgs. 626/94, allo scopo di «fornire orientamenti riguardo alle modalità della valutazione dei rischi sul lavoro» attraverso una descrizione dei «passi da compiere in vista dell'identificazione dei mezzi più opportuni per eliminare i rischi, oppure per controllarli».

Si afferma poi che «l'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori».

La determinazione della funzione di **rischio** presuppone di definire un modello dell'esposizione dei lavoratori a un dato pericolo, che consenta di porre in relazione l'entità del **danno atteso** con la **probabilità del suo verificarsi**, e questo per ogni condizione operativa all'interno di certe ipotesi al contorno.

Uno *strumento generale* di valutazione dei rischi professionali dovrà quindi rifarsi, almeno in prima istanza, a **criteri operativi semplificati** che consentano di soddisfare comunque ad alcuni requisiti, peraltro definiti in altrettante fasi dalle stesse linee guida europee:

1. assicurare la **maggiore sistematicità possibile** al fine di garantire **l'identificazione di tutti i possibili rischi presenti**; volendo specificare più in dettaglio, questo include due momenti concettualmente distinti: lavoro, l'espressione matematica di ciò che può essere considerato un rischio accettabile è sostituita dalla messa in atto di un modello di buona pratica corrente».

Tradotto in pratica, ciò significa che, almeno nella generalità delle aziende e delle situazioni, il rischio sul lavoro non potrà che essere valutato con mezzi più semplici e, in generale, anche più efficaci e speditivi.

Uno *strumento generale* di valutazione dei rischi professionali dovrà quindi rifarsi, almeno in prima istanza, a **criteri operativi semplificati** che consentano di soddisfare comunque ad alcuni requisiti, peraltro definiti in altrettante fasi dalle stesse linee guida europee:

2. assicurare la **maggiore sistematicità possibile** al fine di garantire **l'identificazione di tutti i possibili rischi presenti**; volendo specificare più in dettaglio, questo include due momenti concettualmente distinti:

- individuazione e caratterizzazione delle **fonti potenziali di pericolo** (sostanze, macchinari, agenti nocivi ecc...).

Questa fase deve consentire di conoscere le evidenze oggettive di tipo tecnico e organizzativo che possono generare rischi per i lavoratori. Il rischio si genera nel caso in cui, evidentemente, siano presenti lavoratori esposti a ciascuna fonte individuata;

- individuazione e caratterizzazione dei **soggetti esposti**: esame di ciascun gruppo di soggetti esposti alla fonte di pericolo e individuazione del tipo di esposizione in funzione di una molteplicità di parametri, che vanno rilevati (*fattori di prevenzione e protezione dei soggetti a rischio*), quali:

- grado di formazione/informazione;
- tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza;
- influenza di fattori ambientali, psicologici specifici;
- presenza e adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale;
- presenza e adeguatezza di sistemi di protezione collettivi;
- presenza e adeguatezza di piani di emergenza, evacuazione, soccorso;
- sorveglianza sanitaria.

3. Procedere alla **valutazione dei rischi** in senso stretto, per ciascuno dei rischi individuati alla fase 1: ciò significa poter emettere un **giudizio di gravità del rischio** e quindi di conformità e adeguatezza della situazione in essere, rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione dai rischi.

4. Consentire **l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione** da attuare in conseguenza degli esiti della valutazione e stabilire il **programma di attuazione** delle stesse in base a un **ordine di priorità**.

L'impianto metodologico della valutazione è stato definito a partire dai dettami del decreto e dalle linee - guida emesse in proposito a livello UE e a livello di organizzazioni pubbliche e private degli stati membri, oltre che dall'esperienza e dalle conoscenze **3C srl** nel settore delle analisi dei rischi.

Per l'analisi "sul campo" dell'Azienda si è fatto uso di specifiche *liste di controllo* idonee all'esame dei *fattori di rischio* generalmente presenti (o possibili) nell'attività specifica.

La scelta dell'uso delle liste di controllo per affrontare il problema della valutazione non può certo stupire, trattandosi dello strumento più comunemente adottato in tutte le procedure di Audit su problemi, quale è quello della Sicurezza del lavoro, che necessitano della raccolta di una serie di evidenze molto diversificate (aspetti tecnici, organizzativi, procedurali, psicologici, comportamentali ecc...) e difficilmente trattabili con metodologie rigide o pseudomatematiche.

L'insieme delle liste di controllo costituisce una raccolta di circa mille punti di verifica.

Per ogni punto di verifica l'utilizzatore deve specificare se la verifica è positiva o negativa; la verifica è positiva se per la specifica situazione di rischio sono già stati previsti in azienda i necessari interventi di prevenzione e mitigazione; è negativa in caso contrario.

Inoltre, per ciascuna situazione di rischio, l'utilizzatore è invitato a valutare l'effettivo pericolo che stanno correndo i lavoratori esposti e a classificarlo in una scala crescente di effetti potenziali.

In effetti i vantaggi che la lista di controllo presenta sono molteplici:

- facilità e versatilità di utilizzo (adattabilità a una molteplicità di realtà aziendali, possibilità di esaminare l'azienda secondo diverse fasi e diverse priorità);
- facilità di aggiornamento (aggiunta di nuovi questionari per nuove richieste normative, nuovi rischi, evoluzione delle conoscenze);
- versatilità per il successivo trattamento delle informazioni raccolte.

Soprattutto, la lista di controllo, ove debitamente costruita e aggiornata, costituisce uno strumento che, *nelle mani dell'esperto*, fornisce un aiuto a non dimenticare aspetti che possono essere rilevanti anche se non immediatamente evidenti; in tal senso essa costituisce lo strumento che viene incontro nel modo più naturale alle esigenze della fase 1 della valutazione, ossia la sistematicità.

TABELLA 1 - ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO

<i>Rischi per la sicurezza dei lavoratori</i>	
1.	Aree di transito
2.	Spazi di lavoro
3.	Scale e opere provvisorie
4.	Macchine
5.	Attrezzi manuali
6.	Manipolazione manuale di oggetti
7.	Immagazzinamento di oggetti
8.	Impianti elettrici
9.	Apparecchi a pressione
10.	Reti e apparecchi distribuzione gas
11.	Apparecchi di sollevamento
12.	Mezzi di trasporto
13.	Rischi di incendio ed esplosione
14.	Rischi per la presenza di esplosivi
15.	Rischio di caduta dall'alto
<i>Rischi per la salute dei lavoratori</i>	
16.	Esposizione ad agenti chimici
17.	Esposizione ad agenti cancerogeni
18.	Esposizione ad agenti biologici
19.	Esposizione a polveri e fibre
20.	Esposizione a gas e vapori
21.	Rischio elettrico
22.	Climatizzazione locali di lavoro
23.	Esposizione a rumore
24.	Esposizione a vibrazioni
25.	Esposizione a campi elettromagnetici
26.	Esposizione a radiazioni ottiche artificiali
27.	Esposizione ad amianto
28.	Microclima termico
29.	Esposizione a radiazioni ionizzanti
30.	Esposizione a radiazioni non ionizzanti
31.	Illuminazione
32.	Carico di lavoro fisico
33.	Carico di lavoro mentale
34.	Lavoro ai video terminali
35.	Stress da lavoro correlato
36.	Scavi
<i>Aspetti organizzativi e gestionali</i>	
37.	Organizzazione del lavoro
38.	Compiti, funzioni e responsabilità
39.	Analisi, pianificazione e controllo
40.	Formazione
41.	Informazione
42.	Partecipazione
43.	Norme e procedimenti di lavoro
44.	Manutenzione
45.	Dispositivi di protezione individuale
46.	Emergenza, pronto soccorso
47.	Sorveglianza Sanitaria
48.	Lavorazioni interferenti

In relazione ad alcune classificazioni presenti nella letteratura specifica (es.: AIAS “*La valutazione dei fattori di rischio*” e dell’Associazione Ambiente e Lavoro “*La valutazione dei rischi*”) è stata predisposta la tabella 2 con la suddivisione dei rischi potenziali in quattro classi in relazione alle probabilità di accadimento presunta a cui è stato attribuito un valore, da uno a quattro, che sarà successivamente preso in riferimento per stabilire la priorità degli interventi.

TABELLA 2 - PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

	LIVELLO	VALORE	CRITERI
A	IMPROBABILI	1	La mancanza rilevata può provocare un danno in concomitanza di eventi poco probabili; Non sono noti episodi già verificatisi; Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
B	POCO PROBABILI	2	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi; Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi; Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa;
C	PROBABILI	3	La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto; E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno; Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda;
D	ALTAMENTE PROBABILI	4	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno per il lavoratori; Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata; Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non costituirebbe alcuno stupore in azienda;

La **scala di gravità del danno** chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica. Il giudizio sulla gravità dei pericoli è stato suddiviso in quattro classi in base al danno derivabile dall’esposizione agli stessi (invalidità temporanea o permanente, esposizione cronica con effetti reversibili o irreversibili). Analogamente alle valutazioni di probabilità è stata approntata la tabella 3 che riporta la scala di gravità:

TABELLA 3 - GRAVITÀ DEL DANNO

	LIVELLO	VALORE	CRITERI
A	LIEVE	1	Danno trascurabile, ad esempio evento traumatico che non comporta lesioni rilevabili a vista o strumentale.
B	MEDIO	2	Danno lieve con prognosi superiore a un giorno, ma inferiore a quaranta.
C	GRAVE	3	Danno grave, il danno viene considerato grave se: <ul style="list-style-type: none"> • dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; • il fatto produce indebolimento permanente di un senso o di un organo; • la persona offesa è una donna incinta e del fatto deriva l'acceleramento del parto.
D	GRAVISSIMO	4	Danno gravissimo se dal danno deriva: <ul style="list-style-type: none"> • una malattia certamente o probabilmente insanabile • la perdita di un senso • la perdita di un arto, o la mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; • la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso; • l'aborto della persona offesa; • la morte; <p>nota: poiché dai fatti di cui sopra può derivare la morte del soggetto, la morte è contemplata nell'elenco.</p>

Sulla base dell'esame aziendale per **fattori di rischio** in considerazione della *probabilità di accadimento dei rischi potenziali* e della *gravità dei danni possibili*, si è proceduto all'**Individuazione delle priorità degli interventi** seguendo il procedimento qui riportato:

indicando con R il rischio, con P la probabilità di accadimento, con G la gravità delle conseguenze, si ha

$$R = P \times G$$

utilizzando i valori della tabella 2 (probabilità di accadimento) e tabella 3 (gravità del danno).

Ne scaturisce una stima del rischio e quindi una priorità di interventi per eliminare e/o ridurre i rischi:

PROBABILITÀ (tabella 2)	4	4	8	12	16	GRAVITÀ DANNO (tabella 3)
	3	3	6	9	12	
	2	2	4	6	8	
	1	1	2	3	4	
		1	2	3	4	

I rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra, corrispondenti a valori elevati di danno e probabilità, mentre rischi minori occupano gli spazi in basso a sinistra.

Tale rappresentazione fornisce il punto di avvio per la definizione della priorità di interventi per la riduzione dei rischi, che possono essere suddivisi in quattro classi:

TABELLA 4 - CLASSE DELLE PRIORITÀ

CLASSE A		Rischio > 8	Azioni correttive indilazionabili
CLASSE B		da 4 a 8	Azioni correttive e/o migliorative da programmare con urgenza
CLASSE C		da 2 a 3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine
CLASSE D		Rischio = 1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

N.B.: L'esposizione a eventuale rischio è stata ricercata nell'ambito delle mansioni o per gruppi omogenei di addetti che operano nello stesso ambiente e che svolgono la stessa operazione/mansione; per ognuna di tali mansioni sono stati quindi individuati i soggetti a rischio.

L'insieme di tutte le liste compilate, corredate dalle suddette valutazioni e dalle indicazioni delle azioni correttive e della loro priorità, costituisce il cuore del documento di valutazione dei rischi da custodire in azienda, richiesto dal D.Lgs. 81/2008, in quanto ne contiene tutti gli elementi essenziali:

- la relazione sulla valutazione (l'insieme delle liste debitamente compilate) con i criteri adottati per la valutazione stessa (connaturati nell'impianto metodologico delle liste di controllo e nella procedura di applicazione);
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare e delle attrezzature di protezione (ritrovabili nelle risposte ai singoli punti di verifica);
- il programma di attuazione delle misure (priorità, così come scaturiscono dalle valutazioni delle carenze riscontrate).

Sequenza operativa della valutazione dei rischi



4.2 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI PER GRUPPI OMOGENEI

N.	RISCHI POTENZIALI ATTIVITÀ	ADDETTI SEGRETERIA/ AMMINISTRAZIONE	ADDETTI ALLA NEURORIABILITAZIONE	P	G	R	CLASSE PRIORITÀ/PIANO DI MIGLIORAMENTO
	RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI						
1.	Aree di transito	X	X	1	2	2	C
2.	Spazi di lavoro	X	X	1	2	2	C
3.	Scale e opere provvisionali						
4.	Macchine	X		1	3	3	C
5.	Attrezzi manuali		X	1	3	3	C
6.	Manipolazione manuale di oggetti						
7.	Immagazzinamento di oggetti	X		1	3	3	C
8.	Impianti elettrici	X	X	1	3	3	C
9.	Apparecchi a pressione						
10.	Reti e apparecchi distribuzione gas						
11.	Apparecchi di sollevamento						
12.	Mezzi di trasporto						
13.	Rischi di incendio ed esplosione	X	X	1	3	3	C
14.	Incidente stradale/investimento						
15.	Rischio di caduta dall'alto						
	RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI						
16.	Esposizione ad agenti chimici						
17.	Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni						
18.	Esposizione ad agenti biologici	X		1	3	3	C
	Esposizione ad agenti biologici		X	2	3	6	B
19.	Esposizione a polveri e fibre	X	X	1	2	2	C
20.	Esposizione a gas e vapori						
21.	Rischio elettrico	X		1	3	3	C
22.	Climatizzazione locali di lavoro	X	X	1	3	3	C
23.	Esposizione a rumore						
24.	Esposizione a vibrazioni						
25.	Esposizione a campi elettromagnetici						
26.	Esposizione a radiazioni ottiche artificiali						
27.	Esposizione ad amianto						
28.	Microclima termico	X	X	1	3	3	C
29.	Esposizione a radiazioni ionizzanti						
30.	Esposizione a radiazioni non ionizzanti						
31.	Illuminazione	X	X	1	2	2	C
32.	Movimentazione manuale dei carichi						
33.	Disturbi muscolo scheletrici						
34.	Lavoro ai videoterminali	X		2	2	4	B
	ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI						
35.	Organizzazione del lavoro						
36.	Compiti, funzioni e responsabilità						
37.	Analisi, pianificazione e controllo						
38.	Formazione	X	X	1	3	3	C
39.	Informazione	X	X	1	3	3	C
40.	Partecipazione						
41.	Norme e procedimenti di lavoro						
42.	Manutenzione	X	X	1	3	3	C

N.	RISCHI POTENZIALI ATTIVITÀ	ADDETTI SEGRETERIA/ AMMINISTRAZIONE	ADDETTI ALLA NEURORIABILITAZIONE	P	G	R	CLASSE PRIORITÀ
43.	Dispositivi di protezione individuale	X	X	2	3	6	B
44.	Emergenza e Pronto Soccorso	X	X	1	3	3	C
45.	Sorveglianza sanitaria	X	X	2	2	4	B
46.	Lavorazioni interferenti	X	X	2	3	6	B
47.	Stress lavoro correlato	X	X	1	3	3	C
48.	Alcool e droga						

4.3 PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Rischio 1 - Aree di transito

Le aree di transito sono ovunque adeguate sia per larghezza che per sistemazione. Si provvederà a mantenere ordinate le aree, in particolare quelle comuni di transito utilizzate anche dai pazienti.

I pavimenti non presentano ostacoli, aperture o sconnessioni e non sono attraversati da prolunghe elettriche o altri cavi che possano presentare rischi di inciampi o scivolamenti. Le aree di passaggio che conducono all'uscita sono mantenute sgombre allo scopo di consentire un facile esodo in caso di emergenza.

Tra le cause di inciampo/caduta all'interno degli ambienti di lavoro si individuano i seguenti comportamenti scorretti:

- non guardare dove si mettono i piedi;
- scrivere SMS o telefonare mentre si cammina;
- lasciare in giro le attrezzature per semplice pigrizia;
- indossare calzature idonee.

Per ridurre il rischio di cadute saranno messe in atto le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- informazione ai lavoratori sulle cause suddette e sulla necessità di prestare continua attenzione durante le attività;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali difficoltà incontrate durante lo svolgimento delle attività;
- promuovere comportamenti responsabili e nel rispetto della sicurezza;
- evitare il disordine sul lavoro; mantenere liberi i passaggi; non lasciare in giro oggetti ecc..

Rischio 2 - Spazi di lavoro

Gli spazi di lavoro risultano adeguati e vengono mantenuti costantemente ordinati e puliti. I mobili devono essere mantenuti puliti ed in buone condizioni, senza difetti o schegge. Non sono presenti spigoli vivi e parti sporgenti o taglienti e gli elementi d'arredo sono correttamente disposti in funzione dell'illuminazione, di eventuali ostacoli pericolosi, di classificatori, armadi, a cassetti di scrivanie e schedari, che potrebbero essere causa di urto o inciampo.

Rischio 4 - Macchine

Le macchine in uso (PC, stampanti) sono marcate CE ed in ottimo stato di manutenzione. Sono disponibili i libretti d'uso e manutenzione e, qualora previsto negli stessi, vengono sottoposte a manutenzione e verifica periodica.

Rischio 5 - Attrezzi manuali

Tutti gli attrezzi manuali vengono utilizzati allo scopo per il quale sono realizzati. Ne viene controllata periodicamente l'adeguatezza e l'efficienza. Gli attrezzi monouso vengono immediatamente eliminati dopo l'uso,

mentre quelli riutilizzabili vengono sottoposti a sterilizzazione dopo ogni utilizzo. La piccola attrezzatura da ufficio, come forbici, spillatrici, ecc., viene utilizzata in maniera congrua e sostituita qualora non efficiente.

Rischio 7 - Immagazzinamento di oggetti

L'immagazzinamento dei materiali/faldoni di archiviazione avviene su scaffalature stabili e di idonea portata.

Si raccomanda di:

- chiudere le ante degli armadi, soprattutto se realizzate in vetro trasparente, senza bordo, poco visibili, avendo cura di segnalarle con appositi segnali visivi;
- manovrare le ante scorrevoli utilizzando le apposite maniglie, al fine di evitare possibili schiacciamenti delle dita;
- disporre la documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sui ripiani degli armadi e scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi;
- utilizzare scalette portatili a norma per raggiungere i libri o la documentazione posta sui ripiani alti della libreria e degli scaffali;
- utilizzare schedari o cassetiere provvisti di dispositivi che impediscano la contemporanea apertura che provochi il ribaltamento del mobile;
- fissare saldamente al muro tutte le scaffalature e le mensole.

Rischio 8 - Impianti elettrici

L'impianto elettrico è certificato a norma del DM 37/08 e viene regolarmente sottoposto a verifica biennale da parte di una ditta specializzata, con particolare riguardo alla funzionalità dei pulsanti di prova degli interruttori differenziali. Si deve, inoltre, provvedere alla verifica biennale dell'impianto di terra a cura di organismo notificato. (vedi documentazione disponibile in azienda).


Ogni addetto deve segnalare al proprio superiore o al personale incaricato della manutenzione dell'impianto elettrico qualsiasi anomalia dello stesso, senza tentare di porvi rimedio personalmente. Ogni apparecchiatura deve essere utilizzata per lo scopo per il quale è stata concepita e progettata, inoltre i dipendenti devono essere a conoscenza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione riportate nell'apposito libretto di cui ogni macchina deve essere corredata. Ogni addetto deve essere a conoscenza della necessità di evitare di collegare tante spine ad una sola presa di corrente, evitare che i cavi di alimentazione attraversino liberamente le zone di passaggio di dipendenti e clienti, evitare che i cavi elettrici entrino in contatto con eccessive fonti di calore, in quanto ciò accorcia la vita stessa dei cavi.

Non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe rompere il cavo o l'involucro della spina rendendo accessibili le parti in tensione. Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perché si potrebbe strappare la presa dal muro.


Quando una spina si rompe occorre farla sostituire con una nuova marchiata IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità). Non tentare di ripararla con nastro isolante o con l'adesivo ed informare immediatamente il responsabile. Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa. In questo modo si evita che la presa si surriscaldi con pericolo di corto circuito e incendio.

Situazioni che vedono installati più adattatori multipli, uno sull'altro, sono espressamente vietate.

Se indispensabili, e previa autorizzazione del responsabile della sicurezza, usare sempre adattatori e prolunghie idonei a sopportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzatori. Su tutte le prese e le ciabatte è riportata l'indicazione della corrente, in Ampere (A), o della potenza massima, in Watt (W).



Spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo italiano solo tramite un adattatore che trasferisce il collegamento di terra effettuato mediante le lamine laterali ad uno spinotto centrale. È assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine Schuko nelle prese di tipo italiano. Infatti, in tale caso dal collegamento verrebbe esclusa la messa a terra.



Rischio 13 - Rischi di incendio ed esplosione

L'impresa risulta essere a "basso rischio" di incendio. L'Azienda è dotata di estintori a polvere da Kg. 6 di tipo omologato, dislocati presso la struttura, ben segnalati e facilmente accessibili. Gli stessi vengono sottoposti a manutenzione e verifica semestrale a cura dell'impresa CAV CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE. Tutti i lavoratori saranno informati circa il corretto utilizzo dei mezzi di estinzione.

Sono stati designati gli addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze, nelle persone dei Sigg.ri BONAVENTURA ARIANNA e CIANCHI PAOLA, i quali sono stati iscritti dal Datore di Lavoro ad apposito corso

di formazione per aziende a rischio di incendio basso, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del DM 10-3-98. Con cadenza triennale dovrà essere effettuato idoneo corso di aggiornamento della formazione, della durata di 2 ore. È stato elaborato il piano di emergenza ed evacuazione, all'interno del quale sono assegnati agli addetti i compiti da svolgere in caso di emergenza. Risultano affisse nei locali le planimetrie con l'indicazione dei percorsi d'esodo e delle procedure di emergenza, ad uso del personale interno non addetto ai compiti antincendio e degli utenti/pazienti/ospiti della struttura.

Rischio 18 - Esposizione ad agenti biologici

Dalla valutazione del rischio biologico risultano i seguenti risultati:

<i>Rischio biologico</i>			
<i>Gruppo omogeneo</i>	<i>Gruppo di Rischio</i>	<i>Descrizione del livello di rischio</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>
Impiegati amministrativi e di segreteria	1	Basso rischio individuale e collettivo	Non necessarie
Professionisti addetti all'attività di neuroriabilitazione	2	Rischio moderato a livello individuale e limitato a livello collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. igiene delle mani 2. utilizzo dei guanti 3. utilizzo di maschere, occhiali, o schermi facciali protettivi 4. utilizzo del camice 5. smaltimento rifiuti sanitari speciali 6. pulizia e disinfezione ambientale 7. collocazione del paziente 8. educazione sanitaria al paziente e ai visitatori
<i>Rischio COVID-19</i>			
<i>Gruppo omogeneo</i>	<i>Gruppo di Rischio</i>	<i>Descrizione del livello di rischio</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>
Impiegati amministrativi e di segreteria	/	Basso (grazie anche all'installazione di schermi protettivi in plexiglas al desk dell'accettazione)	Attenersi alla procedura aziendale di sicurezza per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19
Professionisti addetti all'attività di neuroriabilitazione	/	Rischio moderato a livello individuale e limitato a livello collettivo	

Le misure di prevenzione e protezione contro il rischio biologico consistono nel ridurre il più possibile i livelli di esposizione individuale e contaminazione ambientale.

Le precauzioni standard per la riduzione di tali livelli sono:

1. igiene delle mani
2. utilizzo dei guanti
3. utilizzo di maschere, occhiali, o schermi facciali protettivi
4. utilizzo del camice
5. smaltimento rifiuti sanitari speciali
6. pulizia e disinfezione ambientale
7. collocazione del paziente
8. educazione sanitaria al paziente e ai visitatori

1. igiene delle mani

lavare le mani subito dopo la rimozione dei guanti e ogniqualvolta avvengano contatti con il paziente;
 lavare le mani accuratamente e immediatamente se si verifica un contatto accidentale con sangue, fluidi corporei, secreti e oggetti contaminati anche se l'operatore ha indossato i guanti;
 usare un normale detergente per il lavaggio routinario delle mani e utilizzare l'antisettico solo in specifiche circostanze (es. controllo di episodi infettivi, epidemie e prima di eseguire procedure invasive);
 dotare i lavabi di "dispenser" con detergente, antisettico e asciugamani di carta monouso;
 mantenere la cute delle mani in buone condizioni e le unghie ben curate, corte e prive di smalto;

non portare anelli, bracciali o altri monili durante l'attività;
non mangiare, fumare o portarsi le mani alla bocca o agli occhi durante il lavoro;

2. utilizzo dei guanti

utilizzare i guanti prima di venire a contatto con il sangue, fluidi corporei, secreti, escreti, mucose, cute non intatta dei pazienti e oggetti contaminati;

sostituire i guanti durante procedure effettuate sullo stesso paziente, se si entra in contatto con materiale che può contenere un'alta percentuale di microrganismi, o quando si rompono o si verifica una puntura o una lacerazione;

rimuovere i guanti prontamente dopo l'uso, prima di assistere un altro paziente e prima di toccare oggetti non contaminati e superfici ambientali;

effettuare immediatamente il lavaggio delle mani dopo la rimozione dei guanti;

3. utilizzo di maschere, occhiali, o schermi facciali protettivi

utilizzare occhiali o schermi facciali protettivi per scongiurare il contatto con materiale biologico; disinfettarli adeguatamente all'occorrenza o, comunque, alla fine del turno di lavoro;

4. utilizzo del camice

utilizzare il camice a protezione degli indumenti personali dal possibile contatto con materiale biologico; provvedere al lavaggio/disinfezione del camice all'occorrenza;

5. smaltimento rifiuti sanitari speciali

eliminare tutti i rifiuti sanitari immediatamente dopo l'uso negli appositi contenitori;

eliminare tutti gli strumenti taglienti o appuntiti dopo l'uso in appositi contenitori per rifiuti sanitari speciali resistenti alla puntura;

sistemare i contenitori in vicinanza e in posizione comoda rispetto al posto dove debbono essere utilizzati i presidi.

6. pulizia e disinfezione ambientale

provvedere alla pulizia e disinfezione dei macchinari e degli ambienti di lavoro, all'occorrenza o comunque alla fine dell'utilizzo o alla fine del turno di lavoro, con l'ausilio di idonei prodotti;

7. collocazione del paziente

Il paziente sarà accompagnato presso lo studio all'interno del quale sarà sottoposto alla terapia neuro-riabilitativa programmata. In ragione della complessità della patologia di cui è affetto, il paziente sarà accompagnato nello studio del professionista con l'ausilio dei familiari e/o accompagnatori.

8. educazione sanitaria al paziente e ai visitatori

Tutti i lavoratori esposti al rischio biologico sono assoggettati a Sorveglianza Sanitaria mirata a cura del Medico Competente.

Tutti i professionisti sono formati ed informati sul rischio specifico e sono dotati ed utilizzano idonei DPI (visiera paraschizzi/occhiali a tenuta, mascherina FFP2, guanti in lattice, camice) al fine di scongiurare il contatto con il materiale biologico.

Tutto il personale aziendale è stato formato ed informato sui contenuti della procedura aziendale di sicurezza per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19, sistematicamente adottata in azienda.

Rischio 19 - Esposizione a polvere o fibre

Le attività non espongono i lavoratori a fibre. I lavoratori possono essere esposti al rischio di inalazione e contatto con polveri eventualmente presenti negli ambienti lavorativi. Tale rischio può considerarsi residuo, in virtù del fatto che tutti i locali vengono puliti dall'impresa Tirreno Società Cooperativa di Lavoro, al di fuori dell'orario di lavoro della Medical Spuri.

Rischio 21 - Rischio elettrico

Il rischio elettrico è strettamente connesso all'utilizzo di utensili elettrici (PC e stampanti). È necessario tenere particolare cura per salvaguardare lo stato manutentivo di cavi, contatti, interruttori, prese di corrente e di tutti gli elementi in tensione. Ciascun lavoratore è tenuto a segnalare immediatamente al proprio superiore a presenza di qualsiasi anomalia dell'impianto, come ad esempio apparecchiature elettriche aperte, materiali ed apparecchiature danneggiate che presentino segni di bruciature, cavi elettrici nudi o con isolamento rotto. È assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani bagnate o stando sul bagnato, anche ove il grado di protezione delle apparecchiature lo consenta.

I fili di apparecchi elettrici non devono mai essere toccati con oggetti metallici (tubi e profilati), getti d'acqua, getti di estintori idrici o a schiuma. Non spostare macchine se non dopo averle disinserite dall'alimentazione. Prima di utilizzare un'apparecchiatura elettrica bisognerà controllare che i cavi di alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. Nel caso il cavo fosse deteriorato, non deve essere riparato con nastri isolanti adesivi ma sostituito con uno di caratteristiche identiche ad opera di personale specializzato.


Ogni addetto deve segnalare al proprio superiore o al personale incaricato della manutenzione dell'impianto elettrico qualsiasi anomalia dello stesso, senza tentare di porvi rimedio personalmente. Ogni apparecchiatura deve essere utilizzata per lo scopo per il quale è stata concepita e progettata, inoltre i dipendenti devono essere a conoscenza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione riportate nell'apposito libretto di cui ogni macchina deve essere corredata. Ogni addetto deve essere a conoscenza della necessità di evitare di collegare tante spine ad una sola presa di corrente, evitare che i cavi di alimentazione attraversino liberamente le zone di passaggio di dipendenti e clienti, evitare che i cavi elettrici entrino in contatto con eccessive fonti di calore, in quanto ciò accorcia la vita stessa dei cavi.

Non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe rompere il cavo o l'involucro della spina rendendo accessibili le parti in tensione. Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perché si potrebbe strappare la presa dal muro.


Quando una spina si rompe occorre farla sostituire con una nuova marchiata IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità). Non tentare di ripararla con nastro isolante o con l'adesivo ed informare immediatamente il responsabile. Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa. In questo modo si evita che la presa si surriscaldi con pericolo di corto circuito e incendio.

Situazioni che vedono installati più adattatori multipli, uno sull'altro, sono espressamente vietate.

Se indispensabili, e previa autorizzazione del responsabile della sicurezza, usare sempre adattatori e prolunghe idonei a sopportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzatori. Su tutte le prese e le ciabatte è riportata l'indicazione della corrente, in Ampere (A), o della potenza massima, in Watt (W).



Spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo italiano solo tramite un adattatore che trasferisce il collegamento di terra effettuato mediante le lamine laterali ad uno spinotto centrale. E' assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine Schuko nelle prese di tipo italiano. Infatti, in tale caso dal collegamento verrebbe esclusa la messa a terra.



Rischio 22 - Climatizzazione dei locali di lavoro

L'impianto di climatizzazione dei locali di lavoro risulta idoneo ed efficiente. È necessario provvedere alla verifica semestrale con pulizia e/o sostituzione dei filtri. L'impianto è sottoposto a manutenzione periodica a cura dell'impresa qualificata MARCELLO D'ALONZO IMPIANTI TECNOLOGICI. Le attività di manutenzione vengono registrate sul registro delle manutenzioni aziendale.

Rischio 28 - Microclima termico

È l'insieme dei fattori fisici e fisiologici che condizionano gli scambi termici tra l'uomo e l'ambiente; tra questi spiccano la temperatura dell'aria, la sua umidità relativa e la ventilazione.

Dalle condizioni microclimatiche dipende direttamente il benessere termico (comfort termico) dell'individuo, che è lo stato in cui non avverte né freddo né caldo, ma esprime soddisfazione per la propria situazione termica.

Per attività sedentarie si realizza la condizione di benessere termico con temperature invernali di 20 - 22 °C e temperature estive non superiori a 26 °C, con umidità relativa compresa tra il 40 ed il 60 %.

Se anche non è possibile determinare una situazione microclimatica che soddisfi in assoluto tutti i lavoratori, è necessario stabilire valori limite dei parametri microclimatici che consentano di avere il maggior numero possibile di persone soddisfatte.

L'impianto di condizionamento garantisce un effettivo ricambio di aria in termini di volume, l'immissione di aria pura nell'ambiente di lavoro e una disposizione delle bocche di immissione dell'aria esterna e di quelle di ripresa, tale da evitare qualsiasi contaminazione.

Rischio 31 - Illuminazione

I luoghi di lavoro dispongono di idoneo impianto di illuminazione. Tutti i luoghi di lavoro sono dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. Gli ambienti di lavoro sono sufficientemente ed adeguatamente illuminati, in maniera tale da soddisfare esigenze umane fondamentali:

- Buona visibilità, per svolgere correttamente una determinata attività l'oggetto della visione deve essere percepito ed inequivocabilmente riconosciuto con facilità, velocità ed accuratezza;
- Comfort visivo, l'insieme dell'ambiente visivo deve soddisfare necessità di carattere fisiologico e psicologico;

- Sicurezza: le condizioni di illuminazione devono sempre consentire sicurezza e facilità di movimento ed un pronto e sicuro discernimento dei pericoli insiti nell'ambiente di lavoro.

L'illuminazione artificiale è realizzata con lampade a tonalità calda, provviste di schermi antiriflesso ed esente da sfarfallio; in questo modo si eviteranno fenomeni fastidiosi di abbagliamento, riflessione ed inutile affaticamento visivo. Le finestre sono dotate di idonei dispositivi di oscuramento che consentono all'occorrenza l'attenuazione della luce naturale e l'eliminazione di eventuali riflessi presenti sullo schermo.

Rischio 34 - Lavoro al videoterminale

Le postazioni di lavoro al VDT sono ergonomiche. I lavoratori addetti alla segreteria, che utilizzano i VDT per tempi superiori a 20 ore settimanali, sono assoggettati a Sorveglianza Sanitaria specifica a cura del Medico Competente.

L'altezza del sedile delle postazioni di lavoro deve essere regolata in modo che le gambe siano piegate a 90° e che i piedi siano ben appoggiati sul pavimento.

Nella corretta organizzazione e progettazione del posto di lavoro con il videoterminale, e nella corretta scelta delle attrezzature e degli arredi, in materia di prevenzione dei rischi e degli effetti a carico del sistema visivo, un ruolo fondamentale ed importante è rappresentato dall'ergonomia della visione.

Gli obiettivi dell'ergonomia della visione nell'ambito dei sistemi di lavoro sono:

- creare un ambiente luminoso idoneo a soddisfare le esigenze fisiopsicologiche dell'individuo, assicurando sempre, ove possibile, il ricorso all'illuminazione naturale;
- rendere ottimale la percezione delle informazioni visive, al fine di assicurare agli operatori le migliori condizioni possibili di lavoro.

La condizione generale di benessere visivo può essere conseguita attraverso numerose combinazioni dei fattori che influenzano la prestazione visiva, ed eventuali carenze relative ad uno o più fattori possono essere parzialmente compensate con un opportuno incremento degli altri.


La prestazione visiva dipende:

- dalle caratteristiche proprie del compito visivo da svolgere
- dalle condizioni dell'illuminazione


I disagi alla vista possono essere tranquillamente minimizzati ed a volte addirittura eliminati, attuando misure di bonifica ambientale e di natura organizzativa, spesso di facile realizzazione, quali: l'eliminazione degli abbagliamenti ed il miglioramento delle condizioni di illuminamento ambientale; il miglioramento del posto di lavoro; l'uso di componenti del posto di lavoro, che rispondono ai requisiti ergonomici; il controllo della vista; l'organizzazione del lavoro, con una corretta definizione dei tempi di utilizzo del VDT.

In particolare utili suggerimenti possono essere i seguenti:


- realizzare possibilmente **l'illuminazione** dell'ambiente di lavoro con luce naturale, regolabile con tende o veneziane, ovvero con luce artificiale. Per ottenere un maggior comfort visivo, l'illuminamento non dovrebbe essere eccessivo e dovrebbe essere realizzato con fonti luminose poste al di fuori del campo visivo e che non abbiano un'intensità molto diversa da quella degli oggetti e superfici presenti nelle immediate vicinanze, in modo da evitare contrasti eccessivi;
- utilizzare **schermi** mobili, così da consentire la loro orientazione ed inclinazione per eliminare, per quanto possibile, riflessi sulla loro superficie;
- assumere una **postura** corretta di fronte al video ed in particolare tale che la distanza fra gli occhi e lo schermo sia pari a circa 50 ÷ 70 cm;
- appoggiare gli avambracci al piano di lavoro;
- poggiare i piedi bene a terra o, solo se necessario, su poggiatesta ampio;
- distogliere periodicamente lo sguardo, durante l'attività lavorativa, dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo;



- eseguire, durante le pause ed i cambiamenti di attività previsti, compiti, che non richiedono un alto impegno visivo (come ad esempio correggere testi scritti);
- pulire periodicamente le **attrezzature di lavoro**, quali schermo, tastiera e mouse;
- utilizzare, se necessari e prescritti, i mezzi di correzione previsti;



- posizionare il **portadocumenti**, se presente, alla stessa altezza e distanza dagli occhi, dello schermo;



Disposizione dei diversi elementi in funzione delle differenti attività da svolgere.

1: lavoro prevalentemente al videoschermo (dialogo)

2+3: lavoro prevalentemente con lo sguardo rivolto sul testo da digitare (digitazione)

4: attività mista

In

allegato al presente documento è inserito un manuale all'interno del quale sono indicati i rischi specifici ai quali i lavoratori sono esposti in ufficio, quali: posture incongrue durante il lavoro alla scrivania, cattiva illuminazione della propria postazione di lavoro, possibili

danni agli occhi causati dallo scorretto utilizzo del videoterminale, ecc....

Lo schienale deve essere posizionato in modo da sostenere l'intera zona lombare: in particolare il supporto lombare va posto a livello del giro vita. E' sconsigliabile lavorare tenendo lo schienale inclinato in avanti o all'indietro. L'inclinazione ottimale è compresa fra i 90° ed i 110°. E' utile cambiare inclinazione durante la

giornata. Mantenere una distanza visiva dal monitor di 50/70 cm, inoltre regolare questo in altezza in modo che sia leggermente più basso dell'altezza degli occhi.

Posizionare il monitor in modo da non avere bagliori o riflessi oppure contrasti di luce eccessivi: la posizione ottimale del monitor rispetto alla finestra è di 90° e di un metro di distanza. Inclinare il monitor per evitare riflessi. Utilizzare le opzioni di colore e di intensificazione della luminosità per ottenere tonalità e contrasti meno fastidiosi.

Rischio 38 - Formazione

Il Datore di Lavoro sta provvedendo alla formazione base dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, ed alla formazione degli addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze, tramite apposito corso ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del DM 10-3-98, e degli addetti al primo Soccorso, tramite apposito corso ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del DM 388/03.

L'impresa, prima dell'assunzione di nuovo personale, dovrà provvedere alla sua formazione, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08.

Rischio 39 - Informazione

Gli addetti attualmente in forza all'azienda hanno ricevuto adeguate informazioni circa i rischi specifici dell'attività. In fase di incremento/variazione della forza lavorativa, tali informazioni saranno estese ai neoassunti. Il presente documento costituisce oggetto fondamentale dell'informazione dei lavoratori, che verranno in tal modo edotti sui rischi individuati e sugli aspetti organizzativi e gestionali per la sicurezza sul lavoro, comprese le misure di prevenzione e protezione adottate. L'informazione ai lavoratori dovrà essere periodicamente rinnovata mediante apposite riunioni.

Rischio 42 - Manutenzione e verifiche

L'impresa provvede alla manutenzione/verifica periodica di macchine, attrezzature ed impianti a cura di imprese qualificate.

Nello specifico ha affidato:

- la manutenzione degli impianti di condizionamento alla impresa MARCELLO D'ALONZO IMPIANTI TECNOLOGICI, che provvede ad aggiornare il libretto d'impianto come da normativa vigente;
- la manutenzione dell'impianto termico all'impresa DEA CLIMA, che provvede ad aggiornare il libretto d'impianto come da normativa vigente;
- la manutenzione dell'impianto elettrico alla impresa ELETTRONICA NAVALE;
- la manutenzione/verifica degli estintori all'impresa CAV CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE, che provvede ad aggiornare il registro antincendio;
- le attività di pulizia e sanificazione degli ambienti lavorativi all'impresa TIRRENO SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO.

Le manutenzioni saranno effettuate secondo la periodicità indicata nel Piano di Manutenzione contenuto nel Registro delle manutenzioni aziendale.

Rischio 43 - Dispositivi di protezione individuale

Per gli addetti alla segreteria/amministrazione e per gli addetti alla neuroriabilitazione sono necessari i DPI legali al rischio pandemico da virus SARS-COV-2.

Sarà verificata costantemente l'adeguatezza dei DPI in relazione alle nuove disposizioni normative nazionali, regionali e/o comunali in continuo adeguamento, legati ai dati statistici del contagio.

La consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale sarà oggetto di apposito verbale di consegna controfirmato dai lavoratori.

Il Datore di Lavoro è tenuto a verificare il costante utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori.

Rischio 44 - Emergenza e Pronto Soccorso

Il personale è dotato di cassetta di pronto soccorso a norma del D.M. 388/03, le cui dotazioni vengono periodicamente integrate a cura del Datore di Lavoro. I lavoratori saranno informati circa i comportamenti da tenere in occasione di incidenti, infortuni o malori. Sono stati designati gli addetti al primo soccorso, nelle persone dei Sigg.ri BONAVENTURA ARIANNA e CIANCHI PAOLA, i quali sono in possesso dell'attestato di formazione, della durata di 16 ore, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del DM 388/03. Con cadenza triennale dovrà essere effettuato idoneo corso di aggiornamento della formazione, della durata di 6 ore. In caso di necessità, può effettuare interventi di Primo Soccorso anche il personale Medico che opera all'interno dello studio, il quale è qualificato in virtù del proprio titolo di studio.

Rischio 45 - Sorveglianza Sanitaria

Il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina del Medico Competente nella persona della Dott.ssa Cementi Giuseppa, la quale ha provveduto ad istituire le cartelle sanitarie e di rischio lavorativo e ad assoggettare i lavoratori a Sorveglianza Sanitaria secondo il protocollo sanitario per la mansione specifica, tenendo anche conto dei rischi valutati nel presente documento. Prima dell'assunzione di personale sarà effettuata una visita preventiva atta ad accertare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica.

Rischio 46 - Lavorazioni interferenti

Le diverse attività aziendali vengono svolte in aree/locali specificatamente destinati, senza promiscuità. Per la gestione di eventuali interferenze connesse alle attività delle imprese appaltatrici delle attività di pulizia o manutenzione varia, la Medical Spuri ha elaborato e consegnato alle imprese stesse il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08. Ciascun Datore di Lavoro delle imprese appaltatrici ha l'obbligo di informare ed istruire il proprio personale sui rischi presenti all'interno della struttura e sui comportamenti da tenere per non introdurne altri connessi ai propri interventi.

Rischio 47 - Stress da lavoro correlato

Il datore di lavoro ha avviato la valutazione preliminare del rischio stress lavoro correlato, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e della Lettera Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali dell'11.11.10. A seguito della valutazione preliminare del rischio stress lavoro correlato, ovvero all'elaborazione dei dati risultanti dalla somministrazione di appositi test ai lavoratori, valuterà l'opportunità o meno di procedere alla valutazione approfondita del rischio stress lavoro correlato. In ogni caso, il Datore di Lavoro periodicamente consulterà i dipendenti per la condizione relativa al rischio in esame e per eventuali suggerimenti per il miglioramento del benessere e della soddisfazione sul lavoro. Al fine di garantire al personale la massima libertà di comunicare commenti e proporre eventuali suggerimenti in maniera anonima e, pertanto, senza temere ritorsioni da parte del Datore di Lavoro, si suggerisce di predisporre in segreteria una cassetta chiusa con apertura (tipo cassetta postale), ove inserire commenti scritti non firmati, da aprire a cura del Datore di Lavoro con frequenza mensile.

4.4 PIANO DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PIANO DI MIGLIORAMENTO

RISCHI INDIVIDUATI	PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO (TAB. 2)	GRAVITÀ DEL DANNO (TAB. 3)	PRIORITÀ CLASSE (TAB. 4)	DESCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI	PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DEI PROVVEDIMENTI	PIANO DI MIGLIORAMENTO
1.	1	2	C	<ul style="list-style-type: none"> mantenere ordinate, sgombre da materiale ed in buone condizioni di manutenzione le aree di transito per permettere una circolazione dei lavoratori e dai pazienti in perfetta sicurezza. 	Costantemente	//
2.	1	2	C	<ul style="list-style-type: none"> mantenere ordinati, puliti e sgombri da ostacoli i luoghi di lavoro. 	Costantemente	//
4.	1	3	C	<ul style="list-style-type: none"> provvedere ai controlli e verifiche periodiche delle macchine/attrezzature. 	Secondo quanto indicato nei libretti d'uso e manutenzione	//
5.	1	3	C	<ul style="list-style-type: none"> utilizzare attrezzi idonei allo scopo; verificare l'adeguatezza e l'efficienza degli attrezzi manuali; provvedere alla sterilizzazione degli attrezzi non monouso. 	Costantemente Prima di ogni utilizzo	//
7.	1	2	C	<ul style="list-style-type: none"> immagazzinare la merce su scaffalature stabili e di idonea portata, ordinata e stabile, onde evitare eventuali cadute dall'alto e/o crolli. 	Costantemente	Provvedere a fissare a muro scaffalature e cassettiere mediante tasselli Fischer
8.	1	3	C	<ul style="list-style-type: none"> provvedere alla verifica periodica della funzionalità dell'impianto, a cura di ditta specializzata; provvedere alla verifica dell'impianto di terra a cura di organismo notificato; rispettare le prescrizioni di sicurezza indicate al <u>Rischio 8</u>. 	Periodicamente Biennale Costantemente	//
13.	1	3	C	<ul style="list-style-type: none"> controllo periodico mezzi antincendio; formare gli addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze; informare tutti i lavoratori sull'utilizzo dell'estintore. 	Visivo periodicamente A cura di ditta specializzata semestrale Immediatamente	Segnalare adeguatamente gli estintori

RISCHI INDIVIDUATI	PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO (TAB. 2)	GRAVITÀ DEL DANNO (TAB. 3)	PRIORITÀ CLASSE (TAB. 4)	DESCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI	PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DEI PROVVEDIMENTI	PIANO DI MIGLIORAMENTO
18.	1	3	C	<p><i>Impiegati amministrativi e di segreteria:</i> prestare sempre la massima attenzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ seguire le precauzioni per la riduzione del rischio biologico contenute al "Rischio 18"; ▪ non fumare, mangiare o bere durante il lavoro; ▪ attenersi alla procedura di sicurezza per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19. 	Costantemente	Organizzare riunioni periodiche per sensibilizzare il personale esposto sul rischio biologico.
	2	3	B	<p><i>Professionisti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ seguire le precauzioni per la riduzione del rischio biologico contenute al "Rischio 18"; ▪ utilizzare i DPI; ▪ Sorveglianza sanitaria mirata; ▪ <i>Screening</i> del personale con cadenza non superiore a 15 giorni con test antigenico; ▪ attenersi alla procedura di sicurezza per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19. 	A cura del Medico Competente	
19.	1	2	C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verificare l'efficienza delle attività di pulizia da parte dell'impresa appaltatrice del servizio 	Costantemente	//
21.	1	3	C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tenere particolare cura per salvaguardare lo stato manutentivo di cavi, contatti, interruttori, prese di corrente e di tutti gli elementi in tensione; ▪ ciascun lavoratore è tenuto a segnalare immediatamente al proprio superiore la presenza di qualsiasi anomalia dell'impianto; ▪ non toccare interruttori o pulsanti con le mani bagnate o stando sul bagnato; ▪ non toccare i fili di apparecchi elettrici con oggetti metallici, getti d'acqua, getti di estintori idrici o a schiuma; ▪ non spostare macchine se non dopo averle disinserite dall'alimentazione; ▪ prima di utilizzare un'apparecchiatura elettrica controllare che i cavi di alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. Nel caso il cavo fosse deteriorato, non deve essere riparato con nastri isolanti adesivi ma sostituito con uno di caratteristiche identiche ad opera di personale specializzato. 	Costantemente	//

RISCHI INDIVIDUATI	PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO (TAB. 2)	GRAVITÀ DEL DANNO (TAB. 3)	PRIORITÀ CLASSE (TAB. 4)	DESCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI	PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DEI PROVVEDIMENTI	PIANO DI MIGLIORAMENTO
22.	1	3	C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verificare impianto di climatizzazione con pulizia e/o sostituzione i filtri dei condizionatori; ▪ Provvedere alla manutenzione periodica a cura di impresa qualificata. 	<p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	<p>Compilare libretto d'impianto</p>
28.	1	2	C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mantenere adeguate condizioni di temperatura, umidità, aerazione ed illuminazione nei locali 	<p>Costantemente</p>	<p>//</p>
31.	1	2	C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ effettuare periodica manutenzione e controllo per garantire l'efficienza dell'illuminazione nelle aree di lavoro. 	<p>Periodicamente</p>	<p>//</p>
34.	2	2	B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ formare i lavoratori sul corretto utilizzo dei VDT; ▪ assoggettare i lavoratori a sorveglianza sanitaria. 	<p>In caso di utilizzo dei VDT</p> <p>In caso di utilizzo dei VDT > 20h/w</p>	<p>//</p>
38.	1	3	B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ formare i lavoratori; ▪ formare gli addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze; ▪ formare gli addetti al Primo Soccorso. 	<p>Immediatamente ed in caso di nuove assunzioni</p> <p>Immediatamente ed aggiornamento triennale</p>	<p>//</p>
39.	1	3	B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ divulgare il presente documento a tutti gli addetti; ▪ estendere l'informazione ai neoassunti. 	<p>Immediatamente</p> <p>All'atto dell'assunzione</p>	<p>Prevedere incontri informativi con il personale almeno annuali</p>
42.	2	2	B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ effettuare manutenzione su impianti e attrezzature così come indicato nel Piano di Manutenzione contenuto nel Registro delle manutenzioni aziendale. 	<p>Secondo il Piano di Manutenzione</p>	<p>//</p>
43.	2	2	C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotare i lavoratori addetti alla neuroriabilitazione di DPI; ▪ utilizzare i DPI; ▪ verifica periodica dei DPI. 	<p>All'atto dell'assunzione</p> <p>Costantemente</p> <p>Semestralmente o su richiesta del lavoratore</p>	<p>//</p>
44.	1	3	C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ integrare periodicamente le dotazioni della cassetta di pronto soccorso; ▪ formare gli addetti al Primo Soccorso, 	<p>Semestralmente o in caso di utilizzo/scadenza</p> <p>Immediatamente e aggiornamento triennale</p>	<p>//</p>
45.	2	2	B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorveglianza Sanitaria mirata; ▪ visite pre-assuntive. 	<p>A cura del Medico competente</p> <p>All'atto di nuove assunzioni</p>	<p>//</p>

RISCHI INDIVIDUATI	PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO (TAB. 2)	GRAVITÀ DEL DANNO (TAB. 3)	PRIORITÀ CLASSE (TAB. 4)	DESCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI	PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DEI PROVVEDIMENTI	PIANO DI MIGLIORAMENTO
46.	2	2	B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ provvedere alla valutazione preliminare del rischio stress lavoro correlato. 	Già avviata, da chiudere entro 6 mesi	<p>Predisporre cassetta per suggerimenti anonimi del personale</p> <p>Prevedere incontri informativi con il personale almeno annuali</p>

CONCLUSIONI

A seguito dell'analisi effettuata, si evince che l'impresa, sia in termini organizzativi che tecnico-strutturali, opera in condizioni di sicurezza idonee. Ciononostante, nel rispetto degli obblighi sanciti dal D.lgs. 81/2008 il Datore di Lavoro provvederà a:

- a) promuovere l'attività di formazione ed informazione verso i lavoratori;
- b) verificare costantemente lo stato di attuazione delle misure di sicurezza predisposte dal presente piano (detta attività dovrà essere svolta congiuntamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed al Medico Competente);
- c) approntare, di concerto con il Medico Competente, il piano delle Visite Mediche preventive e periodiche; in particolare, eseguire i test antigenici del personale operante nella struttura rispettando la cadenza non superiore a 15 giorni;
- d) informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dei Lavoratori sul contenuto del presente "Piano di Valutazione dei Rischi";
- e) applicare le misure indicate sulle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
- f) attuare i provvedimenti ed istituire le procedure evidenziati al punto 4.3 e 4.4 della presente Valutazione del Rischio.

La Valutazione dei rischi sarà prontamente integrata in caso di assunzione di personale, acquisto di attrezzature, introduzione di sostanze e mutamento del processo produttivo.

Il presente documento è formato da n° 62 pagine e n° 11 allegati.

Allegati:

1. elenco del personale;
2. schede di valutazione dei rischi per fase di lavoro;
3. modulo per la consegna dei DPI;
4. verbale di formazione/informazione dei lavoratori (per gruppo omogeneo);
5. designazione degli addetti all'emergenza, antincendio e Primo Soccorso;
6. verbale rinuncia RLS;
7. attestati di formazione del personale;
8. dichiarazione DUVRI;
9. planimetria dei locali;
10. comunicazione mancata elezione RLS;
11. numeri di emergenza.

FIRME

DATORE DI LAVORO

RSPP

SIG.RA ROSSANA CECCACCI

ARCH. ALBERTI PAOLO

IL MEDICO COMPETENTE

IL RLST

DOTT.SSA CEMENTI GIUSEPPA

NOTA: *Ai sensi della Legislazione vigente, è fatto espresso divieto di riprodurre tutto o parte della presente documentazione per fini e scopi diversi da quelli cui è destinata. Il Committente resta l'unico proprietario della relazione e come tale ritenuto responsabile di eventuali indebite divulgazioni a terzi.*